



## Comunicato Ufficiale n. 77 del 23/06/2021

### Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. ....	1899
2. COMUNICAZIONI L.N.D. ....	1899
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE .....	1900
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO .....	1905
3.1.1. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22 .....	1905
3.1.2. LE CONSULTE PROVINCIALI .....	1906
3.2. SEGRETERIA .....	1907
3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 .....	1907
3.2.2. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC .....	1910
3.2.3. CAMPIONATO ECCELLENZA .....	1910
3.2.4. CAMPIONATO SERIE C CALCIO A CINQUE FEMMINILE .....	1910
3.2.5. PRONTO A.I.A. ....	1910
3.2.6. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 .....	1911
3.2.7. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO .....	1911
3.2.8. TORNEI .....	1911
3.2.9. REGISTRO CONI .....	1912
CALCIO FEMMINILE .....	1912
CALCIO A 5 .....	1912
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO .....	1913
5. RISULTATI .....	1924
6. GIUSTIZIA SPORTIVA .....	1924
7. ERRATA CORRIGE .....	1933
8. ALLEGATI .....	1933
9. CALENDARIO GARE .....	1933

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: [toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)

e-mail: [crt.toscana@lnd.it](mailto:crt.toscana@lnd.it)

pec: [crtoscana@pec-legal.it](mailto:crtoscana@pec-legal.it)

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	<a href="mailto:giudicetoscana@pec-legal.it">giudicetoscana@pec-legal.it</a>
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				<a href="mailto:giudice.toscana@lnd.it">giudice.toscana@lnd.it</a>
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	<a href="mailto:cortetoscana@pec-legal.it">cortetoscana@pec-legal.it</a>
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		<a href="mailto:cot.toscana@lnd.it">cot.toscana@lnd.it</a>
Impianti sportivi	<a href="mailto:impianti.toscana@lnd.it">impianti.toscana@lnd.it</a>				

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. ALLEGATI

- CU n. 312/A FIGC - Modifica art. 25 bis Regolamento LND
- CU n. 307/A FIGC - Criteri ripescaggio Serie A e Serie B Calcio Femminile 2021/2022
- CU n. 306/A FIGC - Disposizioni sui Campionati della Divisione Calcio Femminile
- CU n. 305/A FIGC - Riforma Campionati Femminili

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 142 - art. 94 ter, NOIF
- Circolare n.143 - Circolare 19/2021 Centro Studi Tributarî LND

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

### DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” – “MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO”

È con estrema soddisfazione che si rende noto che il Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021 ha approvato il c.d. Decreto Legge “Sostegni bis” all’interno del quale è presente una norma che individua “Misure di sostegno al settore sportivo”.

In esso è previsto un contributo a fondo perduto a “ristoro delle spese sanitarie sostenute dalle Società professionistiche e dilettantistiche per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, c.d. “tamponi”.

Nello specifico viene riconosciuto alle Società dilettantistiche le seguenti esigenze:

- ✓ 6.808.592 in favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie D;
- ✓ 3.300.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C femminile;
- ✓ 1.500.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile;
- ✓ 1.900.000 in favore delle Società di Calcio a 5 partecipanti ai Campionati di Serie A, A2, B, C/C1 maschile e Campionati A, A2, C/C1 femminile.

Questo è un risultato al quale la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno lavorato instancabilmente in questi mesi e dimostra la grande attenzione rivolta dal Governo alle proposte formulate nell’interesse del sistema calcio.

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A.**  
**PER L'ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 ED I 17 ANNI DI ETÀ**

È con estrema soddisfazione che il Comitato Regionale Toscana comunica a tutte le proprie Società affiliate che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da **Sport e Salute S.p.A.** per favorire l'accesso allo sport dei giovani nella fascia d'età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti.

I contributi sono già stati accreditati sui conti delle Società d'appartenenza dei giovani tesserati, nell'importo di **6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile** e nell'importo di **5,60 euro per ogni tesserato delle società dilettantistiche.**

“Avevamo richiesto con forza dei segnali concreti da parte delle Istituzioni nei riguardi dell'attività giovanile e dell'intero movimento dilettantistico e questo contributo rappresenta un primo importante e tangibile riconoscimento per l'intero movimento dilettantistico, a testimonianza degli sforzi profusi utilizzando il tempo a disposizione per le “cose concrete”, cercando di dare risposte e trovare soluzioni ai problemi delle singole Società, in un'ottica di servizio “per tutti” attraverso uno “schietto e trasparente” confronto che da sempre contraddistingue il rapporto tra il Comitato e le Società”.

Paolo Mangini  
Presidente CR Toscana

**Si informa che per conoscere l'importo di tale accredito, le Società potranno richiedere il proprio estratto conto tramite semplice mail all'Ufficio Contabilità di questo Comitato Regionale all'indirizzo di posta elettronica**

[amm.toscana@lnd.it](mailto:amm.toscana@lnd.it)

**CR Toscana/BCC Energia****CONSORZIO****per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale**

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato [energiatoscana@lnd.it](mailto:energiatoscana@lnd.it).

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no.

Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

**MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO**

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

## **PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - SOCIETA' DUFERCO PER IL "SUPERBONUS 110%"**

In relazione ad un articolo apparso su alcuni quotidiani della nostra Regione, inerente un accordo che la Lega Nazionale Dilettanti della Toscana avrebbe fatto con alcune aziende in merito alla ristrutturazione degli impianti sportivi con il cosiddetto "superbonus 110%", occorre fare una doverosa precisazione. Il Comitato Regionale Toscano LND non ha mai siglato accordi con aziende del settore che svolgono direttamente lavori per l'utilizzo del bonus 110%, ha firmato, invece, nel 2019 una convenzione con la società Duferco Energia che si occupa di progetti di efficientamento energetico, al fine di poter offrire alle proprie affiliate un'ulteriore opportunità in questo campo. La Duferco, infatti, in base all'accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, offre alle Società che liberamente lo richiedono la propria consulenza gratuita al fine di verificare la fattibilità di efficientare gratuitamente i locali ed eventualmente, sempre se richiesto, può coordinare successivamente i lavori programmati. Questo in considerazione del fatto che a seguito del Decreto Rilancio del 2020 anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche possono usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi. In tutti i Comunicati Ufficiali Regionali della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana, è possibile consultare la convenzione e le relative procedure per l'attivazione del servizio da parte della Società interessate.

### **CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA**

#### **SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

**Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: [convenzioneLnd@dufercoenergia.com](mailto:convenzioneLnd@dufercoenergia.com)**

## **RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.

L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul "**conto Società**" di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

## 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

### 3.1.1. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In relazione a quanto riportato nel C.U. n. 76 del 22 giugno u.s. e sul sito (toscana.Ind.it), il Comitato potrà organizzare per la prossima stagione sportiva il Campionato Under 18 a cui parteciperanno gli atleti nati nel 2004, che potranno, eccezionalmente, contrarre un vincolo annuale.

È intenzione del Comitato, in relazione al numero di iscrizioni, alla composizione dei gironi e al loro sviluppo, attribuire alla vincente finale un posto nel Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2022/23 verificando anche la possibilità, qualora vi siano le condizioni, di assegnare un ulteriore posto.

Inoltre, previa verifica con la Lega Nazionale Dilettanti, se le Società di **Eccellenza, Promozione e Prima Categoria** parteciperanno al Campionato Under 18, il Comitato considererà assolto l'obbligo, in capo a queste Società, di partecipazione con una squadra alla categoria Juniores.

In attesa dell'ufficialità da parte degli Organi Federali di tale manifestazione, e al fine di poter avere una stima indicativa del numero delle società che pensano di poter partecipare al campionato, chiediamo a coloro che sono interessati di inviarci **una manifestazione di interesse** che non è vincolante e non sostituisce la successiva iscrizione al campionato che dovrà essere effettuata nelle modalità e nei tempi previsti dal CR Toscana LND così come pubblicati con successivi comunicati ufficiali.

La **manifestazione d'interesse dovrà essere formulata UNICAMENTE** attraverso la compilazione di un apposito modulo on line raggiungibile al seguente indirizzo: <https://zfrmz.eu/lbNsv7tDdfz4wznfbdBg>



### **3.1.2. LE CONSULTE PROVINCIALI**

Un altro punto qualificante del programma di mandato 2021-2024 del Comitato Regionale Toscana sta per essere implementato: nei prossimi giorni infatti, in ogni Delegazione, verrà formalizzata la Consulta Provinciale, organo di partecipazione a disposizione delle società per presentare proposte inerenti all'attività del proprio territorio di riferimento in sinergia con la Delegazione.

Tale organo, voluto fermamente dal Consiglio Direttivo del C.R., è stato salutato con entusiasmo dai dirigenti societari che attraverso questo "Osservatorio Permanente" potranno valorizzare ancora di più le loro esperienze e il loro impegno sportivo, educativo e sociale.

Sarà composta dal Consigliere Regionale di riferimento, con la funzione di Coordinatore, dal Delegato Provinciale e da un numero variabile di Presidenti o dirigenti di società fino ad un massimo di 12

Sarà compito del Consigliere, con la collaborazione del Delegato, convocare le riunioni che si terranno con cadenza almeno bimestrale. Gli incontri avranno un o.d.g. redatto dal Consigliere che provvederà anche a redigere un rendiconto in merito alle proposte emerse durante la riunione.

La composizione numerica sarà proporzionale al numero di affiliate che svolgono attività in quella provincia ed i partecipanti saranno designati dal Consigliere Regionale, sentito il parere del Delegato. I componenti dovranno far parte dell'organigramma societario e non potranno subire squalifiche superiori ai tre mesi durante il proprio mandato, pena la decadenza dall'incarico. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta non saranno dovuti compensi o altre utilità. Verrà inoltre sostituito il componente che risulti assente, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive.

La Consulta, che resterà in carica massimo due anni, tratterà tutte le tematiche più importanti della vita societaria: dalle questioni più prettamente politiche (come i rapporti con le istituzioni inerenti all'impiantistica sportiva, alle convenzioni con le stesse fino alla partecipazione ai bandi), a quelle più affini all'attività sportiva provinciale (tornei, campionati, coppe e manifestazioni), fino a quelle legali, fiscali, assicurative e relative a possibili sponsorizzazioni. Non si dimenticheranno poi le eventuali proposte relative a forme di collaborazione con le scuole e ai prossimi corsi di formazione per dirigenti e segretari di società.

Sarà compito del Consigliere delegato alle Consulte provinciali, raccogliere le proposte emerse da ogni riunione e preparare una sintesi che sarà discussa all'interno del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale con apposito o.d.g.

Una straordinaria occasione di partecipazione che permetterà a tutte le società di far sentire la propria voce e di far emergere le difficoltà di ogni territorio prospettando anche soluzioni che possano migliorare la qualità dell'attività e possano far sentire il C.R. Toscana più vicino ad ogni realtà territoriale.

## 3.2. SEGRETERIA

### 3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si invitano le Società interessate a:

1. **FUSIONI**
2. **SCISSIONI**
3. **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
4. **CAMBI DI SEDE SOCIALE**
5. **CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE**
6. **CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**
7. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**
8. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste **entro i termini sotto indicati**, complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link [toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it) (Sezione modulistica - Società).

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

#### **1) FUSIONI (entro le ore 12.00 di lunedì 12 luglio 2021)**

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;

**Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

## **2) SCISSIONI (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2021)**

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

**Le delibere delle società inerenti la scissione *debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.***

Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F. che le Società oggetto di fusione, la Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

## **3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2021)**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere **sempre** corredate **dall'atto costitutivo originario** e dallo **Statuto Sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

## **4) CAMBI DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2021)**

Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F., che il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

**Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

**5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2021)**

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 3-4).

**6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

**7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2021)**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF, e alle disposizioni derogative agli artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F, di cui all'allegato C.U. N. 310 LND del 18 maggio 2021.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

**8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (entro le ore 12.00 di lunedì' 12 luglio 2020)**

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

**SI PREGANO LE SOCIETA' INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO**

### 3.2.2. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC

Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND.

Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla FIGC e alla LND, tramite le apposite funzioni previste sul portale LND.

### 3.2.3. CAMPIONATO ECCELLENZA

A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di finale Play-off del Campionato di Eccellenza sono risultate vincitrici le seguenti Società:

Girone A: **POGGIBONSI**

Girone B: **CASCINA**

Alle Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed ai Calciatori vanno le nostre congratulazioni per la straordinaria affermazione, **augurando un grande in bocca al lupo per la nuova avventura nel Campionato Nazionale Serie D della prossima stagione sportiva.**

### 3.2.4. CAMPIONATO SERIE C CALCIO A CINQUE FEMMINILE

A seguito del risultato conseguito nella gara di finale del Campionato di Serie C Femminile Calcio a Cinque è risultata vincitrice la seguente Società:

**FUTSAL PISTOIA**

Alle Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed ai Calciatori vanno le nostre congratulazioni per la straordinaria affermazione, **augurando un grande in bocca al lupo per la nuova avventura nel Campionato Nazionale Serie A2 della prossima stagione sportiva.**

### 3.2.5. PRONTO A.I.A.

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11.

**CALCIO A 11: 335 7797449**

### 3.2.6. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il "Protocollo per l'idoneità e la ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2" approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro "Tutela della salute nelle attività sportive".

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

### 3.2.7. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 21 /06/2021

#### DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

#### TOSCANA

<b>NOMINATIVO/CATEGORIA</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>SOCIETÀ DI APPARTENENZA</b>
<b>Primi Calci</b>		
TORREGROSSA	GIORGIA	31/05/2011
		GS MEZZANA ASD

... omissis ...

#### PUBBLICATO A ROMA IL 21 GIUGNO 2021

#### IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

#### IL PRESIDENTE

Vito Tisci

### 3.2.8. TORNEI

Nessuna comunicazione.

### 3.2.9. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it)

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

## CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

## CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

# SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
*evolution*  
programme

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI  
TOSCANA



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabrielli con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l'elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.

I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.

Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e consegnare l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore.

La presentazione dell'autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.

L'allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. La seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente non è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.

**Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT alla data della convocazione di seguito riportata sia classificata come "zona rossa" l'allenamento stesso dovrà considerarsi annullato.**

**Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT alla data della convocazione di seguito riportata sia classificata come "zona rossa" l'allenamento stesso dovrà considerarsi annullato.**



**CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE****STAFF CFT FIRENZE**

Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO

Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI

Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI

Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI

Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA

Allenatore: Giuseppe PANARELLI

Allenatore: Fabrizio POLLONI

Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI

Preparatore atletico: Francesco CHIATTO

Medico: Giovanni TORRI

Psicologo: Gabriele COSTANZO

Fisioterapista: Cesare CAMBI

Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO

E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176

**CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE  
Campo sportivo "G. Bozzi" Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>ANNO NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	ADEMOLLO	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
2	ARCA	ANDREA	2007	LANCIOTTO CAMPI
3	ARRIVI	MATTEO	2007	POL. FIRENZE OVEST
4	BARTOLINI	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
5	BOSCHI	PIETRO	2007	FIRENZE SUD SPORTING CLUB
6	CAMPONE	NICOLAS	2007	CS SCANDICCI 1908
7	CEREDA	DAVIDE	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
8	CHIARELLO	ALESSANDRO	2007	LASTRIGIANA
9	CILLERAI	JACOPO	2007	US AFFRICO
10	COLLETTI	MATTEO	2007	LANCIOTTO CAMPI
11	ERMINI	DIEGO	2007	POL. FIRENZE OVEST
12	GREVI	MARCO	2007	LASTRIGIANA
13	MANTELLI	LORENZO	2007	US AFFRICO
14	MARTINI	GIORGIO	2007	LASTRIGIANA
15	MATRONE	PIETRO	2007	AUDACE LEGNAIA
16	MATTEINI	MATTEO	2007	DLF FIRENZE CALCIO
17	MAZZUOLI	MARCO	2007	PONTASSIEVE
18	MOCCIA	FRANCESCO	2007	SPORTING ARNO
19	PAOLIERI	CHRISTIAN	2007	SETTIGNANESE
20	SBORGI	RICCARDO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
21	SERIO	FRANCESCO	2007	CS SCANDICCI 1908
22	SERRINI	OSCAR	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
23	SILLI	COSIMO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
24	VALIANTE	NERI	2007	CS SCANDICCI 1908
25	VENNI	DIEGO	2007	SETTIGNANESE

**CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>ANNO NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	BORGOGNI	AURELIA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	CESARI	GIORGIA	2007	RINASCITA DOCCIA
3	FALLANI	MORGANA	2006	RINASCITA DOCCIA
4	IMPERIALE	MATILDA	2007	LASTRIGIANA
5	TALANTI	GAIA	2006	RINASCITA DOCCIA

**CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI****STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI

Responsabile Tecnico: Christian MORGIA

Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI

Allenatore Under 14 M: Luca D'ANDREA

Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI

Allenatore: Fabio CAPPELLETTI

Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE

Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI

Medico: Claudio PAGLIARA

Psicologa: Marika DI BENEDETTO

Fisioterapista: Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI

E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

**CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI****Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 18.00 - inizio allenamento ore 18.15**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>ANNO NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	BALASSONE	ALESSANDRO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
2	BARNESCHI	TOMMASO	2007	PIANESE
3	BIGONI	DIEGO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
4	CERONE	LORENZO	2007	ASD INVICTA SAURO
5	GABRIELLI	ACHILLE	2007	SSD ARGENTARIO
6	GHILDARDINI	ALESSANDRO	2007	USD FOLLONICA GAVORRANO
7	LORENZONI	CRISTIAN	2007	ASD INVICTA SAURO
8	MONTEMAGGIORE	ERNESTO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
9	MURINEDDU	SANTIAGO	2007	PIANESE
10	NASTRO	ANTONIO	2007	ACD ROSELLE
11	PINOTTI	MICHELE	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
12	RIEMMA	DIEGO	2007	ACD ROSELLE
13	SABBATINI	ETTORE	2007	PIANESE
14	TARLEV	ALESSIO	2007	ACD ROSELLE
15	TASSI	LORENZO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
16	TEMPERANI	TOMMASO	2007	ACD ROSELLE
17	TIBERI	JUAN ESTEBAN	2007	ASD INVICTA SAURO
18	TORTORA	NICCOLO'	2007	ASD INVICTA SAURO
19	ZELLA	ACHILLE	2007	ACD ROSELLE

**CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 18.00 - inizio allenamento ore 18.15**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>ANNO NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	LUNGHİ	ALICE	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	LUNGHİ	SUSANNA	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
3	MASALA	VITTORIA	2007	ACD ROSELLE
4	ROSSI	ALLEGRA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO

**CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME****STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme**

Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI

Responsabile Tecnico: Mario SABIA

Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI

Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI

Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI

Allenatore: Saverio BEGHE'

Allenatore: Andrea BIANCHI

Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI

Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI

Medico: Paolo MONTEMAGGI

Fisioterapista: Matteo POZZI

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI

Psicologa: Chiara MICELLI

Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI

E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

**CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME****Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 16.15 - inizio allenamento ore 16.30**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>ANNO NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	BASTILLO	NICOLO'	2007	LIDO DI CAMAIORE
2	BIGONDI	NICCOLÒ	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	CERRAI	LUIS	2007	MADONNA DELL'ACQUA
4	CERRI	FRANCESCO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
5	CINI	DIEGO	2007	OSPEDALIERI SEZ. CALCIO
6	DAL PINO	ALESSANDRO	2007	ATLETICO LUCCA S.C.
7	DI DARIO	ALESSANDRO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
8	EL OUARDI	AYOUB	2007	FORCOLI 1921 VALDERA
9	FOMMEI	DAVIDE	2007	LIDO DI CAMAIORE
10	GIUSTI	FRANCESCO	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
11	GOZZI	DAMIANO	2007	ACADEMY PORCARI
12	INGALLINA	MATHIAS	2007	FORNACETTE CASAROSA
13	LEMMI	MATTEO	2007	PONSACCO 1920
14	LUPI	GIANMARCO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
15	SANZO	ALESSANDRO	2007	SAN GIULIANO F.C.
16	TOFANELLI	PIETRO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
17	TONSA	DIEGO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
18	VALENTE	MATTEO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
19	VOLPI	GIANLUCA	2007	BELLARIA CAPPUCINI

**CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE****Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 16.15 - inizio allenamento ore 16.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BOTTAI	CHIARA	2007	PISA 1909
2	CATALDO	GUENDALINA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3	CAVALLINI	AURORA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
4	GRIDA	GIULIA	2006	EMPOLI LADIES
5	LOMBARDI	EMMA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
6	MINCIOTTI	SARA	2007	EMPOLI LADIES
7	PENSANTE	MARIARITA	2007	EMPOLI LADIES
8	SEDDA	MARTINA	2007	EMPOLI LADIES

**TORNEI FAIR PLAY ELITE, FAIR PLAY ESORDIENTI GRASSROOTS CHALLENGE**

- Si raccomanda a tutte le società di **prendere attentamente visione dei regolamenti** dei sopra citati tornei *(basterà premere sul comunicato ufficiale per scaricare il regolamento di ciascun torneo)* ed in particolare del **regolamento del Grassroots Challenge e delle Sfide:**
- [C.U. n. 74 SGS - Regolamento Esordienti Fair Play](#)
- [C.U. n. 75 SGS - Regolamento U13 Esordienti Fair Play Elite](#)
- [C.U. n. 76 SGS - Regolamento Pulcini](#)
- [Regolamento sfide Grassroots Challenge](#)
- [Sfide Grassroots in forma individuale](#)
- [Referto gara Fair Play Elite](#)
- [Referto gara Fair Play Esordienti e Pulcini Grassroots](#)

**Calendario gare in programma il 25, 26, 27, 28 e 30 giugno 2021****UNDER 13 FAIR PLAY ELITE**

			DATA	ORA
<b>RAGGRUPPAMENTO 1</b>				
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	AREZZO SRL	COM.LE GIOTTO EST - AREZZ	27/06/2021	15.00
S.FIRMINA	OLMOPONTE AREZZO	SANTA FIRMINA	27/06/2021	10.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 2</b>				
AQUILA 1902 MONTEVARCHI	VALDARNO FOOTBALL CLUB	COMUNALE MERCATALE VALDARNO	26/06/2021	16.00
SANGIOVANNESE 1927	TERRANUOVA TRAIANA	M.CALVANI	26/06/2021	16.30
<b>RAGGRUPPAMENTO 3</b>				
ATLETICA CASTELLO	S.MICHELE C.VIRTUS	C.LE PONTORMO - FIRENZE	27/06/2021	9.30
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	C.S. SCANDICCI 1908 SRL	GALLUZZO - FIRENZE	27/06/2021	9.30
<b>RAGGRUPPAMENTO 4</b>				
FORTIS JUVENTUS 1909	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	ROMANELLI	27/06/2021	11.00
SANCAT	AFFRICO A.S.D.	ROMAGNOLI B - FIRENZE	26/06/2021	10.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 5</b>				
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	MAURO CECCHI LIMITE SULL'	27/06/2021	10.45
S.MARIA A.S.D.	FIorentINA S.P.A.	C.LE BIAGIOLI - S.MARIA	27/06/2021	11.00
S.MARIA A.S.D.	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	C.LE BIAGIOLI - S.MARIA	25/06/2021	19.30
<b>RAGGRUPPAMENTO 6</b>				
ACADEMY LIVORNO CALCIO	LIVORNO 9 S.D.	CAMPO CAPPUCCINI	26/06/2021	15.00
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	PISA 1909 S.S.AR.L.	MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO	27/06/2021	11.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 7</b>				
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	SPORTING PIETRASANTA 1909	CAMPO BENELLI	28/06/2021	18.30
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	CARRARA FOSSONE/CAMPO 2	26/06/2021	18.00
DON BOSCO FOSSONE	SPORTING PIETRASANTA 1909	FOSSONE - CARRARA	27/06/2021	10.30
FORTE DEI MARMI 2015	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	CENTRO SPORTIVO ALIBONI	30/06/2021	18.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 8</b>				
BELLARIA CAPPUCCINI AM	GIOVANI FUCECCHIO 2000	CAMPO ROBERTO ANTONELLI	25/06/2021	19.00
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	PONTEDERA NUOVO MARCONCIN	26/06/2021	19.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 9</b>				
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	PISTOIA NORD A.S.D.	LEGNO ROSSO CALCIO A 9-PI	27/06/2021	10.00
GIOVANI ROSSONERI 2010	MARGINE COPERTA SSDARL	CAMPO MOLLUNGO	27/06/2021	10.30
MONTECATINIMURIALDO SRL	PISTOIESE 1921 S.R.L.	CAMPO D. MARIOTTINI	27/06/2021	10.00
<b>RAGGRUPPAMENTO 10</b>				
MALISETI SEANO	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	COMUNALE G. NAPOLITANO	28/06/2021	19.00
MEZZANA A.S.D.	PAPERINO SAN GIORGIO	P.LE S.PIETRO - MEZZANA	26/06/2021	17.00

**SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA' CHE DOVRANNO SEMPRE INVIARE IL REFERTO GARA ASSIEME ALLE NOTE DEI GIOCATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA DISPUTA DELL'INCONTRO, UTILIZZANO IL MODULO ON LINE SOTTO INDICATO. IN TALUNI CASI SONO PERVENUTI REFERTI MANCANTI DELLE DISTINTE DEI GIOCATORI. PERTANTO, SI PREGANO LE SOCIETA' INADEMPIENTI DI RIPETERE L'INVIO COMPLETO DEL REFERTO GARA (rapporto+note).**

Le società OSPITANTI dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma l'orario e il campo di giuoco e successivamente inviare una copia del referto gara (entro due giorni dalla disputa) unicamente attraverso l'utilizzo del seguente modulo on line:

<https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH>



**NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO DEI REFERTI GARE.**

Si ricorda che le società potranno stabilire di giocare in giorni diversi da quelli indicati nel calendario (anche la domenica pomeriggio), fermo restando l'accordo di entrambe le squadre.

**La prima fase del torneo dovrà comunque terminare entro il 30 giugno 2021.**

### **MODALITA' PROSEGUO DEL TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13**

In base al regolamento del torneo Fair Play Elite Under 13, così come pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, sulla base delle attuali società partecipanti alla manifestazione, questo Coordinamento Federale regionale Toscana del SGS rende note le **modalità di prosecuzione del torneo previste per il mese di settembre 2021:**

- **dal 12 settembre al 3 ottobre fase interprovinciale**
  - Accederanno le **società classificate al primo posto** di ciascun raggruppamento.
  - la vincente della Provincia di Siena (Poggibonsese - San Miniato)
  - la società Invicta Sauro in rappresentanza della Provincia di Grosseto (unica iscritta).

**Le 12 società aventi diritto alla seconda fase saranno suddivise in i 4 raggruppamenti in base al criterio di vicinorietà.**

- **dal 10 ottobre al 31 ottobre fase regionale**
  - Accederanno le quattro società vincente ciascuna il proprio raggruppamento interprovinciale.

Tutte le altre squadre potranno continuare l'attività a livello provinciale.

Nel caso in cui una società non intenda proseguire nello sviluppo del torneo, si darà luogo alla sua sostituzione con la prima fra le aventi diritto in base alla classifica del proprio raggruppamento.

Relativamente alle modalità per l'attribuzione dei punteggi e criteri da applicare nel caso di parità di punteggio al termine di ciascuna fase, si dovrà fare riferimento al regolamento nazionale pubblicato con il C.U N. 75 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



**UNDER 13 E UNDER 14 PROFESSIONISTI**

Nell'ottica di una ripresa graduale e in sicurezza dell'attività di interesse nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico per tutte le società professionistiche iscritte ai campionati Nazionali **Under 14 Pro** e **Under 13 Pro**, prospetta l'opportunità di **programmare fino al 30 giugno 2021** delle attività a loro riservate.

**Calendario gare in programma il 23, 26, 27 e 30 giugno 2021****UNDER 14 PRO****GIRONE A**

			DATA	ORA
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L.	PONTEDERA NUOVO MARCONCIN	26/06/2021	16.00
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	LIVORNO CALCIO S.R.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	26/06/2021	18.30
LIVORNO CALCIO S.R.L.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	CAMPO PICCHI CALCIO	30/06/2021	17.30
PISA 1909 S.S.AR.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	ZARA - COLTANO - PISA	30/06/2021	18.30

**GIRONE B**

CARRARESE CALCIO 1908 SRL	FIorentina S.P.A.	FOSSONE - CARRARA	27/06/2021	11.30
PISTOIESE 1921 S.R.L.	LUCCHESI 1905 S.R.L.	FRASCARI	27/06/2021	11.30
LUCCHESI 1905 S.R.L.	FIorentina S.P.A.	STADIO PORTA ELISA	30/06/2021	18.30
PISTOIESE 1921 S.R.L.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	FRASCARI	30/06/2021	18.00

**GIRONE C**

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	FRASCARI	26/06/2021	17.30
AREZZO SRL	CITTA DI PONTEDERA S.sq.B	G.FRISCHIA CAMPO B	27/06/2021	10.00
FIorentina S.P.A. sq.B	EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B	PERETOLA - FIRENZE	27/06/2021	11.30

**UNDER 13 PRO****GIRONE A**

			DATA	ORA
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L.	PONTEDERA NUOVO MARCONCIN	26/06/2021	17.45
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	LIVORNO CALCIO S.R.L.	MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI	26/06/2021	16.30
LIVORNO CALCIO S.R.L.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	CAMPO A. PICCHI CALCIO	30/06/2021	18.45
PISA 1909 S.S.AR.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	ZARA - COLTANO - PISA	30/06/2021	17.00

**GIRONE B**

CARRARESE CALCIO 1908 SRL	FIorentina S.P.A.	FOSSONE - CARRARA	27/06/2021	10.00
PISTOIESE 1921 S.R.L.	LUCCHESI 1905 S.R.L.	FRASCARI	27/06/2021	10.00
LUCCHESI 1905 S.R.L.	FIorentina S.P.A.	STADIO PORTA ELISA	30/06/2021	17.00
PISTOIESE 1921 S.R.L.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	FRASCARI	30/06/2021	16.30

**GIRONE C**

AREZZO SRL	CITTA DI PONTEDERA S.sq.B	CAMPO T. ROSATI	23/06/2021	17.00
FIorentina S.P.A. sq.B	EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B	C.LE G. PAOLI CALCIO A 9	27/06/2021	11.30
PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B	GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	FRASCARI	26/06/2021	16.00

Le società **OSPITANTI dovranno** comunicare **entro il martedì precedente alla gara** in programma **l'orario** e il **campo di giuoco** e successivamente **inviare una copia (solo Under 13 pro) del referto gara** (entro due giorni dalla disputa) **unicamente attraverso l'utilizzo del seguente modulo on line:**

<https://zfrmz.eu/VR9A9T385mgRSgsDAHDb>



**NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO (solo Under 13 Pro) DEI REFERTI GARE.**

## 5. RISULTATI

### ECCELLENZA - PLAY OFF

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE PLAY OFF GIR. A - 1 Giornata - A				FINALE PLAY OFF GIR. B - 1 Giornata - A			
FRATRES PERIGNANO 2019	- CASCINA	2 - 3	d.t.s.	POGGIBONSI S.R.L.	- FORTIS JUVENTUS 1909	1 - 1	d.t.s.

### SERIE C FEMMINILE CALCIO A CINQUE - FINALE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE - 1Giornata - A			
FUTSAL PISTOIA	- C.U.S. PISA	5 - 1	

### UNDER 17 ALLIEVI FEMMINILI REG

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - A			
AREZZO A.S.D.	- POL. MONTESERRA	3 - 1	
PISA 1909 S.S.AR.L.	- EMPOLI LADIES F.B.C.	0 - 0	

### UNDER 15 GIOV.MI FEMMINILI REG

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - A				GIRONE 2 - 3 Giornata - A			
FILECCHIO FRATRES	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	0 - 3		(1) EMPOLI LADIES F.B.C.	- AREZZO A.S.D.	3 - 1	
ACADEMY LIVORNO CALCIO	- LIVORNO CALCIO FEMMINILE	0 - 3		(1) - disputata il 20/06/2021			

### UNDER 14 PROF. REGIONALI MASC.

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE CC - 4 Giornata - A			
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	- FIORENTINA S.P.A. sq.B	1 - 4	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE AA - 1 Giornata - R				GIRONE BB - 1 Giornata - R			
CITTA DI PONTERERA S.R.L.	- EMPOLI F.B.C. S.P.A.	2 - 1		LUCCHESI 1905 S.R.L.	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	1 - 3	
(1) PISA 1909 S.S.AR.L.	- LIVORNO CALCIO S.R.L.	3 - 2		(1) PISTOIESE 1921 S.R.L.	- FIORENTINA S.P.A.	0 - 7	
(1) - disputata il 20/06/2021				(1) - disputata il 20/06/2021			

GIRONE CC - 1 Giornata - R			
CITTA DI PONTERERA S.sq.B	- PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B	0 - 0	
(1) EMPOLI F.B.C. S.P.A.	- AREZZO S.R.L.	6 - 1	
(1) Disputata il 22/6/2021			

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 25/06/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## ECCELLENZA - PLAY OFF

### GARE DEL 19/ 6/2021

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 700,00 FORTIS JUVENTUS 1909

Per avere, propri sostenitori, nel p.t.s. lanciato verso un A.A. bottigliette di acqua, birra, ed una bandiera con asta senza colpire. Per lancio di due fumogeni spenti che raggiungevano il D.G. e l'A.A. senza alcuna conseguenza. Per lancio di sputi verso un A.A. senza colpire. Per lancio di due bottigliette da mezzo litro in plastica mezze piene di acqua verso i giocatori avversari senza colpire. (Rapporto D.G.-A.A.-C.C.).

#### **DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 8/2021**

SCARAMUZZINO LUCA (CASCINA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

#### **MASSAGGIATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 4/ 7/2021**

CECCANTI ALESSANDRO (FRATRES PERIGNANO 2019)

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GRAZIANI MIRKO (CASCINA)

GRANCHI MATTEO (FRATRES PERIGNANO 2019)

TICCIATI FABRIZIO (FRATRES PERIGNANO 2019)

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

POLZELLA LUCA (CASCINA)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

REMEDI LUCA (FRATRES PERIGNANO 2019)

Per condotta violenta verso un dirigente avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FABBRINI GIACOMO	(FRATRES PERIGNANO 2019)	SCIAPI LORENZO	(FRATRES PERIGNANO 2019)
------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

**CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BALLERI MATTEO	(CASCINA)	FATTICCIONI ALESSIO	(CASCINA)
FOLEGNANI GABRIEL	(CASCINA)	BRUNI PIETRO	(FORTIS JUVENTUS 1909)
GORI MATTEO	(FORTIS JUVENTUS 1909)	GENOVALI GIANMARCO	(FRATRES PERIGNANO 2019)
MARCON MATTEO	(FRATRES PERIGNANO 2019)	PARDERA MATTIA	(FRATRES PERIGNANO 2019)
CAMILLI SAVERIO	(POGGIBONSI S.R.L.)	MOTTI MATTEO	(POGGIBONSI S.R.L.)

**SERIE C FEMMINILE CALCIO A CINQUE - FINALE****GARE DEL 23/ 6/2021****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****IV AMMONIZIONE DIFFIDA**

BARTOLI VALENTINA	(FUTSAL PISTOIA)
-------------------	------------------

**UNDER 17 ALLIEVI FEMMINILI REG****GARE DEL 19/ 6/2021****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GARA**

COLOMBO STEFANO	(PISA 1909 S.S.AR.L.)
-----------------	-----------------------

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

### DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

#### Primo Collegio

<b>Dott. Carmine</b>	<b>Compagnini</b>	Presidente
<b>Avv. Pietro</b>	<b>Villari</b>	Componente
<b>Avv. Nicola</b>	<b>Boschi</b>	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 Giugno 2021** alle ore **16.00** assumendo le seguenti decisioni:

**12 / P – Stagione Sportiva 2020/2021.**

**Deferimento della Procura Federale a carico di:**

**Guasti Tommaso, Presidente della Società A.S.D. Maliseti Seano,  
Romani Eugenio Osvaldo, Presidente della Società U.C.D. Giovani Via Nova P.B.,  
ai quali viene contestata la violazione dell'art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 33, c. 1, e 40, c. 1,  
del Settore Tecnico ed all'art. 38, c. 4, delle NOIF.**

**Vengono di conseguenza deferite a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva – ex art. 6, commi 1 e 2,  
– le Società da essi rispettivamente rappresentate:**

**A.S.D. Maliseti Seano,  
U.C.D. Giovani Via Nova P.B.**

La Procura Federale, nell'esperire le indagini in ordine alla richiesta ricevuta dalla F.I.G.C., Settore Giovanile e Scolastico, concernente la revoca del tesseramento quale Calciatore, per conto della Società A.S.D. Maliseti Seano, formulata dai rappresentanti del Calciatore Ciuffatelli Ivan, ha accertato l'irregolare posizione del Signor Carlo Riccietelli per aver questi prestato la propria attività – quale allenatore dei portieri del settore giovanile – per la Società Maliseti in costanza di tesseramento per la Società Giovani Via Nova.

In conseguenza di tali accertamenti la Procura ha assunto il provvedimento in esame, deferendo il Tesserato Riccietelli alla competente Commissione presso il Settore Tecnico, definito dall'interessato ex art. 127 del C.G.S. con la squalifica per mesi 6 (sei) ridotta per effetto del rito a mesi 4 (quattro) come da C.U. n. 325/2021.

Contemporaneamente ha deferito a questo Tribunale i Presidenti delle due Società e le Società medesime (queste a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva) contestando loro di aver consentito, o comunque non impedito, che detto Allenatore svolgesse la doppia attività in violazione di norme federali.

La conclusione delle indagini è avvenuta in data 15.02.2021.

Disposto che la trattazione della questione avvenga in data odierna, il Collegio accerta la presenza di:

Romani Eugenio Osvaldo, in proprio e quale Presidente della UDC Giovani via Nova, assistito dal legale di fiducia;

l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per la Procura Federale.

Non compaiono invece, seppur regolarmente citati, né il Presidente della soc. Maliseti., Sig. Guasti Tommaso, né alcun rappresentante della società.

Il Presidente del T.F.T. della Toscana attesta preliminarmente che l'udienza si svolge nel rispetto dei Decreti-legge (18 maggio 2021, n. 65 e del 25 maggio 2021, n. 73) relativi alle Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dichiarato aperto il dibattimento il Presidente Romani Eugenio - sia in proprio che in rappresentanza delle Società della società *Giovani Via Nova* – ed il suo difensore, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando i relativi verbali.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata e la sua conformità al disposto di legge, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

Queste le sanzioni definite:

al Presidente dell'A.S.D. *Maliseti Seano*, *Guasti Tommaso*, l'inibizione di mesi 2 (due) al netto della riduzione per il rito;

alla Società dell'A.S.D. *Maliseti Seano* l'ammenda di € 200,00 (duecento) al netto della riduzione per il rito.

Dichiara pertanto chiuso il procedimento relativamente alle sole due posizioni emarginate proseguendo il giudizio con riferimento alle posizioni del Presidente della soc. *Maliseti.*, *Sig. Guasti Tommaso* e della società di appartenenza.

Con riferimento alle posizioni degli altri soggetti deferiti, in apertura di dibattimento l'Avvocato *Cristaudo* rileva che il deferimento è fondato su valide ed oggettive prove documentate in atti affermando che la condotta di detti soggetti appare decisamente più grave, al contrario dell'UCD *Giovani via Nova* e dei suoi tesserati, la cui colpa è principalmente individuata nella mancata vigilanza.

Infatti la società *Maliseti.* ha certamente concesso la possibilità al *Sig. Riccitelli* di esercitare l'attività di allenatore dei portieri pur nella consapevolezza che il medesimo fosse tesserato per altra società.

Dunque, per la Procura Federale sia il Presidente che la società dovranno essere sanzionati per aver consentito al tecnico *Riccitelli Carlo* di svolgere nel corso della stessa stagione sportiva 2020/2021 l'attività di allenatore delle squadre minori per la società *Maliseti.* pur essendo tesserato per altra società.

Chiede pertanto che il Tribunale, riconosciuta la fondatezza del deferimento, infligga ai tesserati deferiti le seguenti sanzioni:

al Presidente della società *Maliseti Seano.*, *Sig. Guasti Tommaso*, inibizione per mesi 9 (nove);

Alla società *Maliseti Seano.*, la pena pecuniaria per l'ammontare di € 900,00 (novecento).

Chiuso il dibattimento il Collegio decide.

Dall'ampia istruttoria compiuta in sede inquirente emerge inequivocabilmente che il *Sig. Riccitelli Carlo* ha effettivamente svolto il ruolo di allenatore dei portieri nella stagione sportiva 2020/2021 in favore della società *ASD Maliseti Seano* pur essendo tesserato per la società *U.C.D. Giovani Via Nova P.B.*

L'evidenza dei fatti si fonda sulle concordi dichiarazioni del Direttore Sportivo del *Maliseti Alessandro Becheri* e dall'allenatore del settore giovanile *Maurizio Guidotti* oltre che dalle stesse dichiarazioni confessionarie dello stesso *Sig. Carlo Riccitelli* rese innanzi al rappresentante della Procura *Dr. Massimo Romolini*.

Al contrario le dichiarazioni rese dai tesserati della stessa Società, ascoltati nel corso dell'attività istruttoria compiuta dal Collaboratore della Procura Federale, conducono il Giudicante a confermare il proposto deferimento.

Infatti in quella sede i Dirigenti della Società *Maliseti*,

il D.S. *Alessandro Becheri*,

l'Allenatore *Maurizio Guidotti*,

il D.G. *Simone Bardazzi*,

il Dirigente *Cavaliere Paolo*,

hanno tutti concordemente affermato che il *Riccitelli* ha, nel corso della stagione 2020 / 2021, svolto l'attività di allenatore dei portieri per quella Società.

Nello stesso tempo, dalle dichiarazioni rese dal Presidente dell'*U.C.D. Giovani Via Nova P.B.* con la memoria depositata in sede di comunicazione dell'avvenuta conclusione delle indagini, si apprende che il *Riccitelli* nel corso della stagione 2020/2021 era regolarmente tesserato per la società con la qualifica di *allenatore di base di squadre minori settore giovanile*.

Lo stesso *Riccitelli* ha inoltre confermato, sempre in quella sede, di aver svolto detta attività sottacendo di essere, nel corso della medesima stagione, tesserato per la Società *U.C.D. Giovani Via Nova P.B.* con la qualifica di *Allenatore delle squadre minori/settore giovanile*.

Pertanto il fatto contestato deve essere esaminato con riferimento alla specifica normativa federale alla quale tutti i soggetti tesserati (persone fisiche ed enti) sono assoggettati.

L'articolo 4, c.1, del C.G.S. sancisce l'obbligo dell'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali.

L'art. 38/4 delle NOIF vieta ai tesserati qualsiasi doppia attività in ambito Federale allorché afferma al comma 4:

*“Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.”*

L'art. 33, c. 1, del Regolamento infine dispone che.

*“I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.”*

Dette norme, come risulta dall'istruttoria compiuta, sono state violate da parte dei soggetti deferiti, il che induce il Collegio ad accogliere il deferimento in punto di fatto, ridetermina l'entità delle sanzioni richieste tenendo altresì in debito conto il fatto che i suddetti tesserati sono rimasti del tutto estranei al presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

il T.F.T. della Toscana così decide:

in esecuzione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S. applicarsi al Presidente dell'UCD Giovani Via Nova, Romani Eugenio Osvaldo, l'inibizione per mesi 2 (due);

alla Società dell'UCD Giovani via Nova l'ammenda di € 200,00(duecento);

in accoglimento del deferimento infliggersi:

al Presidente della Soc., Maliseti Seano., Sig. Guasti Tommaso, l'inibizione per mesi 6 (sei);

alla società Maliseti seano, l'ammenda di € 600,00 (seicento)

Il Collegio dispone la chiusura del dibattimento

Il Presidente  
(Compagnini)

il Relatore - estensore  
(Villari)

Il Segretario  
(Coli)

**Secondo collegio**

<b>Dott. Carmine</b>	<b>Compagnini</b>	Presidente
<b>Avv. Enzo</b>	<b>François</b>	Componente
<b>Avv. Alessandro</b>	<b>Brogi</b>	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 Giugno 2021 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni:

**13 / P – Stagione Sportiva 2020/2021.****Deferimento della Procura Federale a carico di:**

- **Nepori Giovanni, in proprio e quale Presidente della Società U.S.Massese, al quale viene contestata la violazione dell'art.4, c. 1, e 23, c.1, del C.G.S.;**
- **la Società U.S. Massese 1919 s.s.d.r.l. per la violazione dell'art.6, commi 1 e 2, del C.G.S..**

In data 13.6.2020 un calciatore, tesserato per la Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., informava la Procura Federale che in data 2.12.2020 nel corso di un incontro tra essi avvenuto il D.G. della Società, Pantera Dario Riccardo, aveva avallato la condotta, che la Procura ha definito *biasimevole consistente in minacce, offese e frasi scurrili,* tenuta nei suoi confronti dall'Allenatore della Società Matteo Gassani.

L'Ufficio, dopo specifica istruttoria, deferiva al Tribunale Federale della Toscana, con provvedimento n.83/2020, oltre che il Dirigente Pantera, anche il Presidente della Società Massese, Giovanni Nepori, per la violazione dell'art. 4, c. 1, derivante dall'omessa vigilanza sull'attività dei propri Tesserati come sopra descritta. Deferiva inoltre alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico l'Allenatore Matteo Gassani.

In conseguenza di tali provvedimenti era deferita la Società Massese secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 1e 2, del C.G.S..

I deferimenti venivano accolti dal T.F.T della Toscana e dalla C.D. presso il Settore Tecnico rispettivamente con il C.U. del C.R.T. n. 52 del **25.02.2021** e C.U. n.256 in **data 12.03.2021**.

Le parti proponevano appello contro entrambe le decisioni che, previa riunione dei procedimenti, venivano accolti dalla Corte di Appello Federale, Sez. I, con provvedimento depositato in data **9.04.2021**.

In data **22.04.2021**, infine, il Signor Gassani e l'U.S. Massese, per la conseguente responsabilità oggettiva, definivano con la Procura Federale, come pubblicato sul C.U. 332/AA ed in applicazione dell'art. 126 del C.G.S., quanto contestato al Gassani con il deferimento **581 - 2020/2021**.

Detto deferimento era relativo alle dichiarazioni rese dal Gassani alle testate giornalistiche on line *"la Voce Apuana"* e [www.toscanagol.it](http://www.toscanagol.it) rispettivamente sotto le date **28/2 e 1.3.2021** e, sotto quest'ultima data anche al quotidiano *"La Nazione"*.

Successivamente alla pronuncia del T.F.T. della Toscana, a mezzo di un comunicato riportato sulla testata giornalistica online *"www.toscanagol.it"* in data **8.3.2021**, nonché sul quotidiano *"La Nazione"* in data **10.3.2021**, il sig. Nepori Giovanni ed il sig. Gassani Matteo, rispettivamente presidente e tecnico tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., con riferimento al calciatore, attualmente tesserato per altra società, autore di un esposto che aveva portato all'apertura dei procedimenti disciplinari nei confronti dell'allenatore, del Presidente, di un Dirigente e della Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"La U.S. Massese 1919 ed il proprio tesserato sig. Matteo Gassani in merito agli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani La Nazione cronaca di Massa Carrara e sul quotidiano online "Toscanagoal.it" del 3.03.2021 intendono espressamente precisare e ratificare quanto segue. Il sodalizio Massese ed il sig. Gassani non volevano in alcun modo mancare di rispetto nonché ledere l'onore ed il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva. Nello specifico le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi che per il Gassani il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine "ricatto" non era da imputarsi al Collaboratore Federale autore delle indagini ma bensì nei confronti del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale. Tanto si doveva agli organi di stampa per opportuna e dovuta conoscenza"*.



L'uso di tali espressioni è stato ritenuto dalla Procura Federale rilevante agli effetti disciplinari per cui ha disposto:

- il deferimento a questo Tribunale del Signor Giovanni Nepori, nella sua qualità di Presidente della Società U.S. Massese per la violazione degli artt. 4, c. 1, e 23, c. 1, del C.G.S.; della Società U.S. Massese a titolo di responsabilità diretta;
- il deferimento alla C.D. presso il Settore Tecnico dell'Allenatore Signor Matteo Gassani contestandogli le medesime violazioni rilevate nei confronti del Presidente Nepori.

Ricevuti gli atti il Tribunale ha disposto per la data odierna la trattazione per cui dà atto della presenza del Signor Giovanni Nepori, assistito (rappresentato) dal legale di fiducia e della Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo.

In apertura di dibattimento la Procura Federale, tramite il proprio rappresentante, riafferma la fondatezza del provvedimento assunto rilevando che per fatto sostanzialmente simile (cfr. deferimento 581/21), le parti qui incolpate hanno definito (C.U. n. 332/AA del 22.04.2021) il contesto in applicazione dell'art. 126 del C.G.S..

Chiede pertanto che vengano applicate le seguenti sanzioni:

- al Signor Giovanni Nepori, in proprio e nella sua qualità di Presidente della Società U.S. Massese l'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società U.S. Massese la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 900,00 (novecento).

A sua volta il Difensore, richiamando il contenuto della memoria difensiva depositata a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ritiene non perseguibile il Sig. Nepori non avendo egli rilasciato dichiarazione alcuna, facendo comunque presente l'efficacia scriminante della condotta criminosa per cui si procede, vista la sentenza n. 94 del 09 aprile 2021 pronunciata dalla Corte di Appello Federale, la quale ha accertato che il sig. Nepori è stato vittima di un 'ricatto'; relativamente alla posizione dell'Allenatore Sig. Matteo Gassani, afferma che la dichiarazione da quest'ultimo rilasciata non può essere oggetto di autonomo provvedimento disciplinare, costituendo essa un tutt'uno con dichiarazioni formulate in precedenza ed oggetto, come visto, di definizione ex art. 126 del C.G.S..

In ogni diversa ipotesi ci si troverebbe davanti ad un "*ne bis in idem*".

In ogni caso, il termine 'ricatto' non può essere considerato lesivo della reputazione del Calciatore (Cela *n.d.r*) autore della denuncia nei confronti dei due Tesserati e ciò a prescindere dalla sottoscrizione dell'esposto denuncia dallo stesso inoltrata alla Procura in quanto sottoscritto dal suo legale.

Chiede pertanto il proscioglimento dei propri assistiti.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, decide affermando la fondatezza del deferimento.

Preliminarmente osserva che se l'espressione incriminata non fosse stata ritenuta lesiva (della reputazione e delle onorabilità), per essa non sarebbe stata avvertita dai dichiaranti la necessità di procedere con la precisazione a rettifica.

Trattasi, nel caso di caso di specie, di utilizzo di un'espressione ('ricatto') palesemente utilizzata in senso dispregiativo, che esula dall'esercizio del pur legittimo diritto di critica e che, invece, si colloca in ambito evidentemente diffamatorio dell'altrui reputazione ed onore.

Ciò posto, è possibile procedere con l'esame delle eccezioni sviluppate dai soggetti deferiti.

Relativamente alla posizione del Presidente Nepori, non fondata, e dunque da respingere, appare l'eccezione formulata in ordine al non aver quest'ultimo mai rilasciato dichiarazioni lesive agli organi di stampa: infatti, dalla semplice lettura del comunicato di rettifica indirizzato agli organi di informazione, su cui si fonda il presente deferimento, si evince in modo palese che le dichiarazioni lesive siano state effettuate (anche) in nome della società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., di cui evidentemente il sig. Nepori è il Presidente in carica.

Per quanto concerne l'asserita operatività della 'scriminante', per aver la Corte di Appello Federale, con la sentenza n. 94/2021, accertato che il sig. Nepori è stato vittima di 'ricatto', si osserva al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Nepori, nella richiamata sentenza della Corte di Appello Federale non vi è alcun contenuto accertativo e/o dichiarativo sul fatto che il sig. Nepori sia stato vittima di estorsione, avendo l'Organo di Giustizia *testè* citato solamente evidenziato (v. pagina 15, punto 3.7, sentenza n. 94/2021), peraltro mediante l'utilizzo di espressioni ipotetiche, che le circostanze afferenti la mancata dimostrazione della dazione di denaro da parte del Cela ai soggetti denunciati, il rifiuto della società di pagare quanto da richiesto dal calciatore e la conseguente denuncia dallo stesso presentata, avrebbe potuto astrattamente *'lambire modalità estorsive'*; questione sulla quale, aggiunge la Corte Federale, *'gli organi inquirenti avrebbero dovuto indagare'*.

Per quanto riguarda la posizione dell'Allenatore Mattia Gassani, non può essere accolta l'eccezione del *"ne bis in idem"* perché trattasi di espressioni quantomeno analoghe tra loro, se non eguali, che sono state divulgate a mezzo organi di informazione in due distinte date.

Il deferimento è dunque da accogliere nei termini di cui al dispositivo, tenendo in considerazione il fatto che il Presidente della società Massese 1919 S.S.D.R.L. è chiamato a rispondere sotto un duplice profilo di responsabilità (diretta ed oggettiva) in relazione ai fatti oggetto di procedimento.

#### **P.Q.M.**

il T.F.T. della Toscana in accoglimento del deferimento infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

- al Presidente della U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L., Signor Giovanni Nepori l'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società U.S. Massese la sanzione pecuniaria dell'ammenda nell'ammontare di € 600,00 (seicento).

Il Presidente  
(Carmine Compagnini)

Il Relatore - estensore  
(Enzo François)

Il Segretario  
(Renzo Coli)

## DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

La Corte Federale così composta:

<b>Dott. Carmine Compagnini</b>	Presidente
<b>Avv. Raffaello Niccolai</b>	Vice-Presidente
<b>Avv. Silvia Cristalli</b>	Componente

Con l'assistenza alla segreteria del **sig. Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **18 giugno 2021 alle ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

### JUNIORES REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021

**Gara del 24.10.2020 fra Armando Picchi Calcio (ospitante) vs Ponsacco 1920 (ospitata) disputata a Livorno, Via P. Nenni, campo "Suss. Picchi Sintetico" – risultato 2-2.**

La società Armando Picchi Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 15.9.2021 comminata al proprio calciatore Davide Salvadori che, posizionatosi disteso sul terreno di gioco dietro al D.G., ne cagionava la caduta, mentre questi indietreggiava con lo sguardo rivolto in avanti, verso il portiere, con il quale stava parlando (C.U. n. 61 del 13.4.2021)

Sostiene la società reclamante a fondamento del reclamo che il gettarsi faccia a terra del calciatore Salvadori sarebbe stato un gesto del tutto incolpevole e involontario, indipendente dalla successiva caduta del D.G., unicamente dipeso dalla delusione del possibile sfumare della vittoria della propria squadra che aveva appena patito due calci di rigore a brevissima distanza l'uno dall'altro.

In particolare, il Salvadori si sarebbe gettato faccia a terra ad una distanza di circa 4-5 metri dal D.G. e dalla mischia dei giocatori creatasi intorno a quest'ultimo che, indietreggiando mentre parlava con il portiere che protestava energicamente contro di lui, non si è avveduto dello stesso ed è rovinosamente caduto a terra.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Considerata l'esposizione dei fatti riportata nel rapporto di gara, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e, pertanto, inoltrava al D.G. i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante.

Quest'ultimo, nella risposta, confermava i fatti esposti nel referto di gara, precisando di aver desunto la volontarietà del gesto del Salvadori dalla circostanza che, negli istanti immediatamente successivi alla sua caduta, era rimasto a terra, nella medesima posizione, abbozzando una risata e cercando con lo sguardo l'approvazione dei propri compagni.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, quale ulteriore supplemento istruttorio, ha anche convocato a chiarimenti per il giorno 18.6.2021 il D.G. che, tuttavia, si è limitato a confermare quanto già oggetto dei supplementi, ribadendo il suo sentore circa la volontarietà del gesto.

Alla luce delle risultanze istruttorie, non sono emersi elementi di fatto che depongano a favore della volontarietà o della colpevolezza del gesto commesso dal Salvadori, apparendo la sua condotta del gettarsi, peraltro con la faccia a terra, senza poter vedere quanto stesse per accadere intorno, soltanto una mera immediata reazione alla delusione provata per il secondo calcio di rigore patito dalla squadra.

Non si rinviene, quindi, nel suo gesto, di fatto indipendente dalla successiva caduta del D.G., alcuna intenzionalità nel cagionare quest'ultima, trovandosi l'arbitro ad una distanza di circa 4-5 metri dal calciatore, con lo sguardo rivolto in avanti tale da non permettergli di appurare il concreto svolgersi dei fatti.

La caduta del D.G. appare, in conclusione, a questa Corte, meramente accidentale e la volontarietà del gesto del calciatore soltanto desunta dal D.G. piuttosto che oggetto di una sua reale e diretta constatazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l'effetto annulla la sanzione inflitta, disponendo la restituzione della relativa tassa.

## **7. ERRATA CORRIGE**

Nessuna comunicazione.

## **8. ALLEGATI**

- CU n. 312/A FIGC - Modifica art. 25 bis Regolamento LND
- CU n. 307/A FIGC - Criteri ripescaggio Serie A e Serie B Calcio Femminile 2021/2022
- CU n. 306/A FIGC - Disposizioni sui Campionati della Divisione Calcio Femminile
- CU n. 305/A FIGC - Riforma Campionati Femminili
- Circolare n. 142 - art. 94 ter, NOIF
- Circolare n. 143 - Circolare 19/2021 Centro Studi Tributari LND

## **9. CALENDARIO GARE**

Nessuna comunicazione.

---

**PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 25-06-2021**

---

Il Segretario  
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente  
Dr. Paolo Mangini



## Questionario per le società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura

**Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato all'indirizzo mail [energiatoscana@Ind.it](mailto:energiatoscana@Ind.it)**

Ragione Sociale	
Partita IVA e Codice Fiscale	
Quali sono i consumi aziendali annui totali?	<input type="checkbox"/> Elettrici (in kWh): <input type="checkbox"/> Gas naturale (in Smc): <input type="checkbox"/> Altro:
A quanti siti e/o sedi si riferiscono i consumi?	
Riferimenti per essere contattati:	Nome e Cognome: Telefono: E-mail:

**Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti:**

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono purtroppo sufficienti;**
- i contratti di fornitura attualmente in essere.**

#### **AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679)**

Io sottoscritto dichiaro:

- di essere informato che i dati forniti all'atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell'ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento di tutte le attività legate all'elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto [info@bccenergia.it](mailto:info@bccenergia.it)).

**Luogo e data**

**Firma**

## CONVENZIONE SUPERBONUS 110%

### DUFERCO ENERGIA

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

#### DOCUMENTAZIONE INIZIALE

L'ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzioneInd@dufercoenergia.com) la documentazione seguente:

- Indirizzo Esatto e Riferimenti
- Visura per immobile
- Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
- Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
- Planimetria
- Foto ed Immagine Google
- Libretto impianto termico
- Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc...)

#### SOPRALLUOGO

DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

#### PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE

A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo **scopo di lavoro** dettagliato, i **costi** e la **tempistica**. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per tenere conto dell'operatività durante i lavori.

Prima di passare all'esecuzione delle opere l'ASD deve approvare il progetto e firmare il **contratto di appalto** con DUFERCO ENERGIA nella modalità **sconto in fattura per la totalità per l'importo**: grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento dell'importo contrattuale.

#### APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO

DUFERCO ENERGIA affida (i) **l'esecuzione del progetto** ad imprese locali scelte tra quelle messe ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e (ii) **la direzione lavori** ed il **coordinamento della sicurezza** a tecnici abilitati.

#### PRATICHE FINALI

**Collaudo e fine lavori**: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e le imprese esecutrici.

**Visto di conformità** del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO ENERGIA)





**COMUNICATO UFFICIALE N. 369**  
**Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. 305/A della F.I.G.C., inerente la riforma dei Campionati Femminili.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 305/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- vista la proposta della Divisione Calcio Femminile di riforma dei campionati femminili di Serie A e Serie B;
- considerato che la suddetta proposta di riforma comporta conseguenti modifiche anche sul format del Campionato femminile di Serie C;
- considerato che la riforma prevede diverse fasi temporali di strutturazione e funzionamento dei Campionati, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 e fino alla completa realizzazione nella stagione sportiva 2022/2023;
- preso atto della condivisione da parte della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto lo Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la proposta di riforma dei Campionati femminili di Serie A e Serie B - organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC - e del Campionato femminile di Serie C - organizzato, sino a diversa determinazione, dalla Lega Nazionale Dilettanti -, come da schema allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**FIGC**  
DIVISIONE CALCIO  
FEMMINILE

## **FORMAT DELLE COMPETIZIONI**

**Prospetto di Proposte di modifica  
dei format per la Serie A e la Serie B**

# PROPOSTA PER LA SERIE A

**Riduzione del numero di squadre a 10** (rispetto alle 12 attuali)

**Promozioni e retrocessioni nella stagione di transizione 2021/2022**

- 3 retrocessioni dirette dalla Serie A alla Serie B (rispetto alle due attuali)
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A (rispetto alle due attuali)

**Promozioni e retrocessioni a partire dalla stagione 2022/2023**

- 1 retrocessione diretta dalla Serie A alla Serie B
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A
- *Play off* tra la nona classificata in Serie A e la seconda classificata in Serie B. La vincente è promossa/rimane in Serie A.



# PROPOSTA PER LA SERIE B

**Aumento del numero di squadre a 16** (rispetto alle 14 attuali)

## **Promozioni e retrocessioni nella stagione di transizione 2021/2022:**

- 3 retrocessioni dirette dalla Serie A alla Serie B (rispetto alle due attuali)
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A (rispetto alle due attuali)
- 3 retrocessioni dirette dalla Serie B alla Serie C \* (rispetto alle quattro attuali)
- 3 promozioni dirette dalla Serie C alla Serie B \* (rispetto alle quattro attuali)

## **Promozioni e retrocessioni a partire dalla stagione 2022/2023:**

- 1 retrocessione diretta dalla Serie A alla Serie B
- 1 promozione diretta dalla Serie B alla Serie A
- *Play off* tra la nona classificata in Serie A e la seconda classificata in Serie B. La vincente è promossa/rimane in Serie A.
- 3 retrocessioni dirette dalla Serie B alla Serie C \* (rispetto alle quattro attuali)
- 3 promozioni dirette dalla Serie C alla Serie B \* (rispetto alle quattro attuali)

*\* In condivisione con la LND, per la Serie C è prevista una riduzione a 3 gironi da 16 squadre, rispetto agli attuali 4 gironi da 12 squadre. Saranno promosse in Serie B le vincenti dei tre gironi.*





## **COMUNICATO UFFICIALE N. 370** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. 306/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni sui Campionati della Divisione Calcio Femminile.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 306/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di emanare la disciplina delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022;
- ritenuto, altresì, necessario fissare gli adempimenti per l'ammissione ai Campionati Nazionali femminili di Serie A e di Serie B della stagione sportiva 2021/2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché di fissare gli adempimenti per l'ammissione ai Campionati Nazionali femminili di Serie A e di Serie B, per la stagione sportiva 2021/2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

## TITOLO I)

### COMPETIZIONI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE S.S. 2021/2022

I Campionati Nazionali femminili della Stagione Sportiva 2021/2022 sono articolati come segue:

- Campionato di Serie A: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato di Serie B: 1 Girone da 14 squadre;
- Campionato di Serie C: 3 Gironi da 16 squadre.

La Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, è delegata, all'organizzazione del Campionato di Serie C (già Campionato Interregionale) di calcio femminile per la S.S. 2021/2022.

La Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. organizza le seguenti competizioni:

- Campionato di Serie A
- Campionato di Serie B
- Coppa Italia
- Supercoppa Italiana
- Campionato Primavera

Si riporta di seguito la disciplina delle predette competizioni.

#### A) SERIE A

##### **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Campionato di Serie A della Stagione Sportiva 2021/2022 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito del campionato 2020/2021.

##### **2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA**

Il Campionato di Serie A avrà inizio il 28-29 agosto 2021.

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A si disputeranno, come regola generale, nei giorni e negli orari che saranno tempestivamente comunicati dalla Divisione Calcio Femminile.

Nel periodo compreso tra il 28 agosto e il 12 settembre, le gare saranno disputate in orario preserale ovvero serale.

Il giorno e orario di ogni gara sarà fissato periodicamente dalla Divisione con un anticipo di almeno 30 giorni dalla disputa della gara, a seconda delle esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione.

Le gare verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Per esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, potranno avvenire variazioni di giorno e orario, che saranno comunicate tempestivamente dalla

Divisione Calcio Femminile. Le gare potranno essere fissate anche in orario serale qualora le condizioni di illuminamento degli impianti lo consentano.

### **3. FORMULA DI SVOLGIMENTO**

Il Campionato di Serie A si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

La società prima classificata si aggiudica il titolo di Campione d'Italia 2021/22 e acquisisce, inoltre, il diritto di fregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con uno scudetto tricolore.

Al termine della stagione 2021/22, le società classificate in prima e seconda posizione acquisiscono il diritto a partecipare alla UEFA Women's Champions League (di seguito UWCL) 2022-2023, le società classificate in decima, undicesima e dodicesima posizione retrocedono direttamente in Serie B.

### **4. VARIAZIONI E RINVIO GARE**

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 7 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

In caso di disputa di una gara di UWCL la Divisione Calcio Femminile ne terrà conto ai fini della programmazione delle gare di Campionato.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso delle ultime due giornate di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per la Nazionale A, purché non soggette a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno sette giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile e comunque entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

### **5. CAMPO DI GIOCO**

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, ovvero laddove si renda opportuno l'uso di un impianto di standard superiore, la società interessata può presentare richiesta motivata alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in



un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati tutti i documenti di cui al Titolo II, lett. A, Serie A femminile, punto 3 del presente Comunicato.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione.

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.

## **6. RINUNCIA ALLA GARA**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia           € 5.000,00;
- Seconda rinuncia       € 10.000,00.

## **7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI**

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Possono partecipare al Campionato di Serie A le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Le società di Serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l'anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie A, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

## **8. UFFICIALI DI GARA**

Per il Campionato di Serie A femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

## **9. ASSISTENZA MEDICA**

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;
- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Divisione, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

## **10. DISCIPLINA SPORTIVA**

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

## **B) SERIE B**

### **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2021/2022 è articolato in un girone unico da 14 squadre. Hanno diritto a richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2020/2021.

### **2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA**

Il Campionato di Serie B avrà inizio domenica 12 settembre 2021.

Le gare si disputeranno la domenica alle ore 15,00, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

### **3. FORMULA DI SVOLGIMENTO**

Il Campionato Nazionale di Serie B si articola in un girone unico da 14 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

All'esito della stagione sportiva 2021/2022, la prima squadra classificata acquisirà il titolo a partecipare al Campionato di Serie A femminile 2022/2023. Retrocederanno direttamente al Campionato di Serie C le ultime tre classificate in dodicesima, tredicesima e quattordicesima posizione).

### **4. VARIAZIONI E RINVIO GARE**

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per una delle Squadre Nazionali (dalla Nazionale A fino all'Under 19 compresa), purché non soggette a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno 5 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato, e comunque entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

## **5. CAMPO DI GIOCO**

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, ovvero laddove si renda necessario l'uso di un impianto di standard superiore, la società interessata può presentare richiesta motivata alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati tutti i documenti di cui al Titolo II, lett. A, Serie B femminile, punto 3 del presente Comunicato.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione.

E' fatto obbligo alle Società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.

## **6. RINUNCIA ALLA GARA**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia            € 2.500,00;
- Seconda rinuncia        € 5.000,00.

## **7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI**

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Al Campionato Nazionale di Serie B possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Le società di Serie B dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l'anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie B, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una

ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

## **8. UFFICIALI DI GARA**

Per il Campionato di Serie B femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.D.

## **9. ASSISTENZA MEDICA**

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla Società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

## **10. DISCIPLINA SPORTIVA**

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

## **C. COPPA ITALIA FEMMINILE**

### **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le 26 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B. Partecipano alla fase a gironi 24 società. Prima di questa fase avrà luogo un turno preliminare, in cui le ultime 4 società della graduatoria, definita secondo i criteri di seguito riportati, si affronteranno in un turno ad eliminazione diretta, in gare di andata e ritorno, e se ne qualificheranno 2 per la fase a gironi.

Con apposito Comunicato Ufficiale saranno individuate le squadre partecipanti alla competizione con posizioni assegnate dalla n.1 alla n. 26 sulla base dei risultati sportivi della stagione sportiva 2020-21.

Ai fini della formazione della graduatoria, si terrà conto della vincitrice della Coppa Italia in carica e delle posizioni di classifica della Serie A 2020-2021, Serie B 2020-21 e Serie C 2020-21, con le seguenti precisazioni:

- la posizione n.1 sarà assegnata alla vincitrice in carica della Coppa Italia;
- le posizioni dalla n. 2 alla n. 10 saranno assegnate seguendo l'ordine di classifica finale del Campionato Serie A 2020-2021 e nel caso una delle posizioni fosse occupata dalla vincente della Coppa Italia, si procederà secondo lo scorrimento di classifica;
- le posizioni n. 11 e n. 12 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie B 2020-2021 al primo e al secondo posto in classifica;
- le posizioni n. 13 e n. 14 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie A 2020-2021 all'undicesimo e dodicesimo posto in classifica;
- le posizioni dalla n. 15 alla n. 22 saranno assegnate rispettivamente alle società che hanno terminato il Campionato Serie B 2021-22 dal terzo al decimo posto in classifica;
- le posizioni dalla n. 23 alla n. 26 saranno assegnate alle società neopromosse dalla Serie C al termine del campionato 2021-2022, secondo le seguenti modalità.

Ai fini della determinazione della posizione nella graduatoria si elaborerà un punteggio per ogni squadra che, tenuto conto della diversa composizione numerica dei gironi del Campionato di Serie C 2020/2021 (Girone A a 12 squadre, Girone B a 13 squadre, Girone C a 12 squadre, Girone D a 11 squadre), per garantire omogeneità di trattamento, sarà ottenuto moltiplicando il punteggio finale nella classifica del proprio Girone per i coefficienti di seguito riportati:

<b>Girone</b>	<b>Partite da calendario</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
Girone A	22	1.090909090909091
Girone B	24	1
Girone C	22	1.090909090909091
Girone D	20	1.2

In caso di parità del punteggio ottenuto applicando il coefficiente moltiplicatore, si terrà conto nell'ordine:

- a) del maggior numero di vittorie;

- b) del maggior numero di reti segnate;
- c) in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite.

Per il calcolo delle suddette voci si applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

In caso di vacanza di organico in Serie A e Serie B 2021/2022 e successiva integrazione, si procederà secondo lo scorrimento di classifica, tenendo conto ai fini della graduatoria dei punteggi assegnati alle società ai fini dell'integrazione di organico.

## **2. DATE DI INIZIO E FINE DELLA COPPA ITALIA**

Il calendario della competizione, con tutte le date dei diversi turni, la graduatoria e il tabellone sarà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Le gare avranno, di regola, inizio alle ore 15.00. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

Il giorno e orario di ogni gara sarà fissato turno per turno dalla Divisione, anche a seconda delle esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

## **3. FORMULA DI SVOLGIMENTO**

La Coppa Italia si articola in cinque fasi successive:

- a) Turno preliminare (due gare, con la formula andata e ritorno);
- b) Gironi eliminatori (tre gare per ciascuno degli otto gironi);
- c) Quarti di finale (quattro gare, con la formula andata e ritorno);
- d) Semifinali (due gare con la formula andata e ritorno);
- e) Finale (in gara unica).

### **Turno Preliminare**

Le gare si svolgeranno tra le ultime 4 società della graduatoria all'esito di una procedura di sorteggio. La gara di andata si svolgerà in casa della squadra peggio classificata in graduatoria. Ottiene la qualificazione per la fase a gironi, la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Le due squadre vincenti del turno preliminare entrano a far parte delle 24 società che partecipano alla fase a gironi.

### **Gironi eliminatori**

Ai gironi eliminatori partecipano 24 società, 12 società del Campionato di Serie A e le 12 società rimanenti del Campionato di Serie B, suddivise per sorteggio in 8 gironi da tre squadre ciascuno. In ogni girone potrà essere inserita una sola squadra di quelle tra la posizione n.1 e la posizione n.8 della graduatoria. Allo stesso modo in ogni girone potrà essere sorteggiata una sola squadra di quelle tra la posizione n. 9 e la posizione n. 16 e una sola squadra di quelle tra la posizione n. 17 e la posizione 26.

Al termine della fase a gironi della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono ai quarti di finale.


Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna, suddivise su tre giornate con gara unica, e giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

- Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria
- Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria
- Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, le posizioni sono determinate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

### **Formazione del tabellone**

Dopo i gironi eliminatori, la manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e tutte le società sono posizionate in un tabellone con posti da 1 a 8. I posti da 1 a 8 saranno assegnati alle società qualificate alla fase finale, seguendo l'ordine di posizione della graduatoria, come di seguito riportato:



### **Quarti di finale**

Partecipano ai quarti di finale le 8 società che hanno ottenuto la qualificazione dalla fase a gironi.

I quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria. Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara".

### **Semifinali**

Partecipano alle semifinali le 4 società che hanno ottenuto la qualificazione dai quarti di finale.



Le semifinali si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria. Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

### **Finale**

Partecipano alla finale le 2 società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali.

La finale si svolge in gara unica in campo neutro.

Il sorteggio determina pro forma la società di casa.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

## **4. VARIAZIONI E RINVIO GARE**

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 7 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

## **5. CAMPO DI GIOCO**

Il campo di gioco nel quale le società disputano le proprie gare interne della competizione deve essere quello indicato in sede di ammissione al campionato per la stagione sportiva 2021/2022.

Solo in caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto, la società interessata può presentare richiesta alla Divisione Calcio Femminile di disputare una singola gara in un diverso campo di gioco. A corredo della richiesta, devono essere presentati il certificato di omologazione e un documento attestante la disponibilità dell'impianto sportivo sostitutivo.

Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

E' fatto obbligo alle società di garantire la perfetta efficienza dei campi da gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della competizione.

## **6. RINUNCIA ALLA GARA**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

## **7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI**

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante le gare di Coppa Italia, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

## **8. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI**

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci sia al termine del turno preliminare sia al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valedoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

## **9. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO**

L'incasso lordo da biglietteria della finale della competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

## **10. UFFICIALI DI GARA**

Per la Coppa Italia Femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.D. per la fase a gironi. A partire dai quarti di finale l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

## **11. ASSISTENZA MEDICA**

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è

obbligatoria.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

L’ambulanza che deve essere espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara deve essere posizionata in un’area che permetta un veloce accesso al campo e/o all’area spogliatoi ed essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E’ fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

## **12. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA**

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia Femminile verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

## **13. DISCIPLINA SPORTIVA**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C e dal Codice di Giustizia Sportiva.

## **D) SUPERCOPPA ITALIANA**

### **1. FORMULA DI SVOLGIMENTO**

La Supercoppa Italiana è strutturata in una fase finale a quattro con due gare di semifinale e una finale. Partecipano alla competizione le prime due squadre classificate della Serie A 2020/21 e le due finaliste della Coppa Italia 2020/2021. La graduatoria da cui dipenderanno gli accoppiamenti delle semifinali è la seguente:

1. Vincente Campionato
2. Vincente Coppa Italia
3. 2a classificata Campionato
4. Finalista Coppa Italia

La Final Four si disputerà in gare uniche in campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1):	Posizione n.1 – Posizione n.4
Semifinale (S2)	Posizione n.2 – Posizione n.3
Finale	Vincente S1 – Vincente S2

Nel caso in cui una o entrambe le squadre finaliste della Coppa Italia chiudessero al primo e/o al secondo posto della classifica finale del Campionato, prenderanno parte alla competizione la terza ed eventualmente la quarta squadra nella classifica finale del Campionato. Resta inteso che in questo caso, alle squadre che abbiano maturato il doppio titolo per partecipare alla competizione (1° o 2° Campionato e 1° o 2° Coppa Italia) sarà attribuito il migliore posizionamento in graduatoria tra i due acquisiti secondo lo schema precedente. Per quanto riguarda, invece, le eventuali squadre subentranti (3° ed eventualmente 4° in Campionato) queste ultime occuperanno gli ultimi posti disponibili nella graduatoria di cui sopra (posto 4 ed eventualmente 3, nel rispetto della migliore posizione nella classifica finale del Campionato). Le squadre semifinaliste della Coppa Italia in ogni caso non matureranno alcun diritto a partecipare alla manifestazione.

Le date delle gare di semifinale e finale saranno pubblicate in apposito Comunicato Ufficiale. Nelle Semifinali, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Nella Finale, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

## **2. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI**

Alle gare di Supercoppa Italiana potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le società partecipanti, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante le gare di Supercoppa Italiana, ai sensi della Circolare IFAB n. 23 del 28 maggio 2021, possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si precisa che laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

### **3. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO**

L'incasso lordo da biglietteria delle gare di Supercoppa Italiana, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso per ogni gara al 50% fra le due società in gara.

### **4. DISCIPLINA SPORTIVA**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

### **5. UFFICIALI DI GARA**

Per la Supercoppa Italiana, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle quaterne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N.C.

## **E) CAMPIONATO PRIMAVERA**

### **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 26 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2021/2022.

### **2. FORMULA DI SVOLGIMENTO**

Il Campionato Primavera di calcio femminile si articola in tre fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);
- b) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- c) Final Four (con semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).

#### **Gironi eliminatori**

Le 26 società iscritte ed appartenenti ai campionati di Serie A e Serie B sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica ed equilibrio tra le categorie, in due gironi da tredici squadre ciascuno e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate nelle prime quattro posizioni di ciascun girone accedono ai quarti di finale.

#### **Quarti di finale**

Le 8 squadre qualificate ai Quarti di Finale si incontreranno tra loro, in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti di seguito indicati:

Quarto di finale (Q1)	4a girone B - 1a girone A
Quarto di finale (Q2)	4a girone A - 1a girone B
Quarto di finale (Q3)	3a girone B - 2a girone A
Quarto di finale (Q4)	3a girone A - 2a girone B

Ottiene la qualificazione alla Final Four la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, si qualifica la squadra con il miglior piazzamento ottenuto in Campionato (non si disputano i tempi supplementari).

### **Final Four**

Al termine dei quarti di finale, si svolgerà la fase finale a 4, con le semifinali e la finale per il primo e secondo posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1)	Vincente Q1 – Vincente Q4
Semifinale (S2)	Vincente Q2 – Vincente Q3
Finale	Vincente S1 – Vincente S2

Nelle gare della Final Four, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputano i tempi supplementari), con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

La Società vincitrice della Finale si aggiudica il titolo di Campione d'Italia Primavera femminile 2021/22 e acquisisce, inoltre, il diritto di fregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con uno scudetto tricolore.

### **3. CAMPO DI GIOCO**

Le società partecipanti al Campionato Primavera devono disporre di un campo di gioco regolarmente omologato. Il terreno di gioco deve avere dimensioni non inferiori a m 100 x m 60; è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza sia per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

La Divisione Calcio Femminile può autorizzare le società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti situati in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la società.

### **4. DATA DI INIZIO CAMPIONATO, GIORNO ED ORARIO DI GARA**

Il Campionato Primavera avrà inizio domenica 26 settembre 2021.

Le gare dei gironi eliminatori e dei quarti di finale si disputano la domenica alle ore 15,00, secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Nel periodo compreso tra sabato 23 ottobre 2021 e domenica 27 marzo 2022 l'orario delle gare sarà anticipato alle ore 14,30.

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In ogni caso, l'eventuale posticipo della gara dovrà avere luogo entro i 15 giorni successivi rispetto

alla data inizialmente prevista, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

Nell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

Le Società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di almeno due proprie calciatrici per una delle Squadre Nazionali (dalla Nazionale A fino all'Under 17 compresa), purché non soggette a squalifica od inibizione. Le Società interessate devono avanzare tale richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Femminile, a suo insindacabile giudizio, concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato, e in ogni caso entro i 15 giorni successivi rispetto alla data inizialmente prevista, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

## **5. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI**

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 iniziano la gara e le rimanenti sono designate quali riserve.

Le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso.

Nei gironi eliminatori, è consentito l'impiego di due atlete fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2002 e l'altra senza limiti di età. A partire dai Quarti di Finale, non sarà consentito inserire in distinta gara la calciatrice fuori quota senza limiti di età, mentre potranno partecipare alle gare due calciatrici fuori quota nate dal 1° gennaio 2002 a condizione che abbiano preso parte (i.e. entrate in campo) ad almeno 7 gare nel corso dei gironi eliminatori del Campionato Primavera. Tale condizione non si applica alle calciatrici nate dal 1° gennaio 2002 che non abbiano preso parte (i.e. entrate in campo) ad almeno 15 gare sia nel campionato Primavera sia con la Prima Squadra nel medesimo periodo (es. grave infortunio).

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore.

Durante le gare del Campionato Primavera, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F., possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

## **6. RINUNCIA ALLA GARA**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia           € 1.000,00;
- Seconda rinuncia       € 2.000,00

## **7. UFFICIALI DI GARA**

Per il Campionato Primavera femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della CAN D.

## **8. ASSISTENZA MEDICA**

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso, espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

L'ambulanza deve essere posizionata in un'area che permetta un veloce accesso al campo e/o all'area spogliatoi e deve essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara e fino a 60minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. E' fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell'ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

## **9. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI**

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidività divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.



## **10. DISCIPLINA SPORTIVA**

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

## **11. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO**

Ogni società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria e di una seconda divisa (più eventuali altre), che deve essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima. Nel caso di confondibilità dei colori delle squadre in gara, la società ospitante deve provvedere a sostituire la divisa (o parte di essa) della propria squadra.

I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra.

Al riguardo, con il preciso intento di agevolare il compito degli assistenti dell'arbitro, garantendo una distinzione netta tra la divisa da gioco delle calciatrici di movimento e quella del proprio portiere, non è consentita la specularità nell'alternanza dei relativi colori (esempio: calciatrici in maglia rossa, calzoncini e calzettoni bianchi – portiere in maglia bianca, calzoncini e calzettoni rossi oppure calciatrici in maglia e calzoncini rossi e calzettoni bianchi – portiere in maglia e calzoncini bianchi e calzettoni rossi).

Nel caso in cui, infine, la divisa del portiere della squadra ospitante sia confondibile con la divisa della squadra ospitata, sarà il portiere della squadra di casa a dover effettuare il cambio della divisa. In ogni caso, spetta esclusivamente all'arbitro la decisione finale sull'eventuale confondibilità dei colori delle due squadre in campo. In tal caso, l'arbitro può richiedere anche alla squadra di casa di indossare altri colori.

Le calciatrici delle squadre partecipanti al Campionato Primavera devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di cinque marchi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72 delle N.O.I.F.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed al Titolo IV delle N.O.I.F.

## **F. NUOVO FORMAT CAMPIONATO PRIMAVERA A PARTIRE DALLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023**

A partire dalla stagione sportiva 2022-2023 sarà previsto un nuovo format del Campionato Primavera, che prevedrà l'istituzione di 2 diverse categorie, il Campionato Primavera 1 e il Campionato Primavera 2, e si svilupperà come di seguito riportato. I Campionati si svolgeranno con modalità all'Italiana (andata e ritorno / 3 punti vittoria, 1 punto pareggio) e tra le 2 categorie sarà previsto un meccanismo di retrocessione e promozione.

## 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Al termine del Campionato Primavera 2021/2022, le prime quattro classificate di ciascun girone eliminatorio, per un totale di 8 squadre, saranno ammesse direttamente al Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2022/2023. Le altre quattro squadre che completeranno l'organico del Campionato "Primavera 1" saranno quelle meglio posizionate nel ranking sportivo degli ultimi quattro anni (2018/2019- 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022) tra quelle non eventualmente già ammesse in base alla classifica finale dei gironi eliminatori 2021/2022. Le rimanenti 14 società comporranno l'organico del Campionato Primavera 2 (stagione sportiva 2022/2023). La partecipazione al Campionato Primavera 2 sarà estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Divisione Calcio Femminile, ad altre società di LNPA e LNPB che ne facciano richiesta.

## 2. RANKING SPORTIVO 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022

I criteri per il calcolo del ranking sportivo sono i seguenti:

- per ciascuna delle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera (2018/2019-2019/2020- 2020/2021- 2021/2022) sono attribuiti alla società prima classificata in ogni girone eliminatorio tanti punti quanti erano le società in organico in quel girone e, a scalare, un punto in meno ad ognuna delle altre Società, secondo l'ordine di classifica (es: girone da 13: 13 alla prima, 12 alla seconda, 11 alla terza e così via). Alle società non in organico nelle stagioni di riferimento vengono assegnati 0 punti;

- alle società che, in ciascuna delle ultime quattro edizioni, hanno partecipato alle Final Four del Campionato Primavera, sono ulteriormente attribuiti 4 punti alla vincitrice del titolo, 3 alla finalista, 2 alla vincente terzo posto ed 1 alla perdente. Con riferimento alla stagione 2019/20, non essendo stata disputata la Final Four, non saranno assegnati punteggi; con riferimento alla stagione 2021/2022, non essendo prevista la finale terzo-quarto posto, saranno assegnati 2 punti alle due squadre perdenti le semifinali.

- la somma dei punteggi così ottenuti da ciascuna società nei quattro anni di riferimento determina il punteggio finale della società nel ranking;

- in caso di parità di punteggio nel ranking, viene attribuita la posizione migliore, nell'ordine:

1. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha vinto più titoli;
2. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha disputato il maggior numero di Finali;
3. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha ottenuto il maggior numero di qualificazioni alle Final Four;
4. alla società che, nelle ultime quattro edizioni del Campionato Primavera, ha ottenuto il maggior numero di punti complessivi al termine delle fasi a gironi;
5. mediante sorteggio.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi legati alla posizione di classifica, in caso di diversa composizione numerica dei gironi, per garantire omogeneità nella determinazione del punteggio finale, sarà applicato un coefficiente correttivo.

Nel caso in cui una o più società risultino, anche in forza di un provvedimento federale non definitivo, per qualunque motivo escluse dai Campionati di Serie A o Serie B della stagione sportiva 2022/2023, la Divisione Calcio Femminile si riserva la mera facoltà, di procedere alla

sua/loro sostituzione, salva diversa delibera del Consiglio Federale, secondo i criteri che saranno definiti dalla FIGC.

## **G) VARIAZIONE CALENDARIO GARE**

In relazione alla definizione dei calendari delle competizioni delle Nazionali Giovanili, e comunque ove ritenuto necessario nell'interesse delle competizioni, la Divisione avrà la facoltà di modificare in qualsiasi momento il calendario delle gare in programma.

## **H) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO**

Le società non possono avere in forza più di otto calciatrici tesserate a titolo temporaneo nella medesima stagione sportiva. Nell'ambito delle tesserate a titolo temporaneo, non più di tre calciatrici nate prima del 31 dicembre 2000 possono provenire dalla stessa società.

### **2. LISTE GIOCATRICI**

Almeno 5 giorni prima dell'inizio del Campionato di competenza, le società sono tenute a trasmettere alla Divisione Calcio Femminile la lista delle giocatrici riportante nome, cognome e numero di maglia, secondo quanto previsto dall'art. 72 delle NOIF.

### **3. COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI GARA**

Per le gare di Serie A, di Serie B, di Coppa Italia, di Supercoppa Italiana e di Primavera gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando esclusivamente il Portale della Divisione Calcio Femminile ("distinte on-line") o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Gli elenchi devono essere consegnati all'arbitro obbligatoriamente, entro e non oltre 60 minuti precedenti l'inizio della gara.

Le Società sono altresì obbligate all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) i nominativi e i numeri di tessera di tutte le calciatrici, riserve incluse, dei dirigenti e degli altri tesserati presenti in campo devono essere trascritti sulla distinta;
- b) detta distinta deve essere intestata al nome della società interessata;
- c) per le calciatrici sprovviste di tessera è necessaria la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento, con indicazione dell'Ente che lo ha emesso; per le calciatrici sprovviste di tessera e sfornite di documento di riconoscimento è necessaria, sempre che le stesse siano conosciute personalmente dall'arbitro, la dichiarazione scritta dell'arbitro stesso;
- d) la distinta di cui sopra deve altresì contenere i nominativi del capitano e del vice capitano della squadra, riportare le relative variazioni in caso di sostituzione dei medesimi ed essere firmato dal dirigente accompagnatore ufficiale;
- e) la dichiarazione di responsabilità per le calciatrici, anche se di riserva, sprovviste di tessera deve essere redatta, nominativamente, sulla distinta medesima ed essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale;
- f) in caso di sostituzione di calciatrici, la relativa dichiarazione, sottostante quella di responsabilità per le calciatrici sprovviste di tessera, deve essere completata in ogni sua parte, negli spogliatoi dell'arbitro, dal dirigente accompagnatore ufficiale, che provvederà a firmarla.

Le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, di dirigente addetto all'arbitro, di medico

sociale, di allenatore, di direttore tecnico e di operatore sanitario devono essere affidate solo a persone in possesso di regolare tessera federale valida per la stagione sportiva 2021/2022.

Le persone che ricoprono le funzioni di cui al paragrafo precedente, che non dovessero avere ancora ricevuto le tessere federali valide per la stagione sportiva 2021/2022, possono essere autorizzate dalla Divisione Calcio Femminile ad accedere al recinto di gioco.

L'autorizzazione rilasciata dalla Divisione Calcio Femminile in attesa del ricevimento della tessera federale valida per la stagione sportiva 2021/2022 deve essere esibita all'arbitro prima di ogni incontro.

In caso di indisponibilità dell'allenatore della prima squadra (malattia, etc.), la società deve chiedere espressa autorizzazione al Settore Tecnico per farlo sostituire in panchina dall'allenatore in seconda.

Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara, può essere oggetto di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

#### **4. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO**

La disciplina dell'equipaggiamento di gioco delle gare delle Competizioni, fatta eccezione per il Campionato Primavera, è definita da apposita Comunicazione della Divisione.

#### **5. UTILIZZO DISPOSITIVI EPTS**

Si comunica che, nel rispetto di quanto previsto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società di Serie A e B sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile.

All'arbitro spetterà la determinazione della non pericolosità di tali dispositivi nell'utilizzo in gara.

#### **6. MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale per il tramite della Divisione Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato si applicano le disposizioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni e regolamenti federali.

#### **7. PALLONE UFFICIALE**

Per le gare di Serie A, di Serie B, di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana, è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale della Divisione. In particolare, la società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione almeno 15 palloni per la disputa della gara.

#### **8. SGOMBERO DELLA NEVE**

Le Società sono tenute allo sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 48 ore prima dell'inizio della gara.

#### **9. INTERRUZIONE PER REIDRATARSIS (COOLING BREAK) IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE**

La previsione della possibilità di interrompere la gara per consentire alle calciatrici delle due squadre di reidratarsi (cooling break) viene definita gara per gara, d'intesa tra arbitro e squadre, e implementata a seconda delle condizioni climatiche del luogo di svolgimento della

partita. Può essere consentito un break per ogni tempo di gioco se, 90 minuti prima del calcio d'inizio, la temperatura supera i 32 gradi centigradi. Prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento o durante il meeting organizzativo (in occasione delle gare di finale), gli arbitri e le due squadre decidono sul cooling break alla presenza del delegato della Divisione (ove presente) che provvede ad informare tutte le parti in causa circa la possibilità di effettuazione del cooling break.

Durante la partita, la procedura per l'attuazione dei cooling break, da effettuarsi all'incirca al 30° minuto di ogni tempo (ossia ai minuti 30 e 75), è la seguente:

- la palla deve uscire dal campo affinché il cooling break possa avere inizio;
- l'arbitro è tenuto a segnalare l'inizio e la fine del cooling break;
- durante la pausa, le calciatrici e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine / aree tecniche per rinfrescarsi;
- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del tempo.

## **10. RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE, INTERROTTE O ANNULLATE**

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Divisione. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierate tutte le calciatrici che erano già tesserate per le due società al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
  - i) le calciatrici scese in campo e sostituite nel corso della prima partita non possono essere schierate nuovamente;
  - ii) le calciatrici espulse nel corso della prima partita non possono essere schierate nuovamente né possono essere sostituite da altre calciatrici nella prosecuzione;
  - iii) le calciatrici che erano squalificate per la prima partita non possono essere schierate nella prosecuzione;
  - iv) possono essere schierate nella prosecuzione le calciatrici squalificate con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
  - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
  - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

## **11. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI**

La Divisione Calcio Femminile, durante la stagione sportiva, sosterrà delle campagne sociali, con iniziative di promozione e sensibilizzazione, che avranno luogo su tutti i campi della

stessa. Per qualsiasi altra iniziativa pre e post gara le società dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione alla Divisione (via mail: [calciofemminile@figc.it](mailto:calciofemminile@figc.it)) entro 7 giorni dalla gara scelta per l'iniziativa.

Nelle ultime 2 giornate di campionato, al fine di agevolare il rispetto della contemporaneità di tutte le gare, non saranno autorizzate manifestazioni di alcun tipo.

Inoltre, non potranno mai essere autorizzate manifestazioni:

- a) che prevedano lo svolgimento di iniziative di carattere politico, sindacale o confessionale
- b) che ostacolino o modifichino in qualunque modo il cerimoniale di ingresso delle gare.

## **TITOLO II)**

### **A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E SERIE B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (LICENZE NAZIONALI)**

La Divisione Calcio Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Le attività inerenti il processo di ammissione ai campionati e il tesseramento delle calciatrici e tecnici della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciolfemminile.figc.it> (di seguito "il Portale").

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, nel periodo compreso **tra il 1 luglio 2021 e il 12 luglio 2021 (ore 24:00)**, formalizzare, secondo le modalità on-line, la domanda di ammissione al campionato nazionale di competenza, corredata della seguente documentazione:

#### **SERIE A FEMMINILE**

##### ***1. Requisiti sportivi e organizzativi***

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera;
- b) l'impegno a partecipare al Campionato Nazionale Under 17;
- c) l'impegno a partecipare al Campionato Nazionale Under 15;
- d) l'impegno a partecipare a un torneo Under 12 femminile.

2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a.1) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra con la qualifica prevista dal Regolamento del Settore Tecnico;
- a.2) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;
- a.3) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- b) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso il soggetto non fosse lo stesso, dovrà, inoltre, essere indicato il Medico competente ovvero altro Medico Sociale o, in loro mancanza, il Delegato per l'attuazione dei Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19;
- c) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a depositare, entro il termine del 27 agosto 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- e) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;
- f) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- g) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- h) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante:
- i.1) per le società professionistiche il Direttore Sportivo per l'attività femminile, iscritto al relativo Elenco Speciale, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico;
- i.2) per le società dilettantistiche il Collaboratore della Gestione Sportiva, iscritto al relativo Elenco Speciale, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui

il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dalla LND.

l) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore di Base- UEFA B; Direttore Sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società calcistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società calcistica; "responsabile di settore giovanile" abilitato dal Settore Tecnico a seguito della partecipazione al Corso Élite per detta figura.

n) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del presente Titolo;

o) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), h), i), l), m).

**In caso di ammissione al campionato di competenza, l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui ai requisiti sportivi e organizzativi, punto 1), lettera a) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00. L'inosservanza degli ulteriori impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera b), c), d), punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

#### Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, uno o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto ai punti a.3), d), i) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico ovvero LND per la figura di Collaboratore della Gestione Sportiva, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura



Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00. Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.

## **2. *Requisiti Legali***

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- modulo dati societari;
- copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di attribuzione del codice fiscale o certificato di iscrizione 2020/2021 al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, art.5, comma 2, lett. C, Decreto lgs. 242/99, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche e per le società di San Marino omologa certificazione;
- censimento della società;
- modelli contenenti i dati dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva inseriti nel censimento con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure dirigenziali inserite nel censimento della società dovrà essere comunicata alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando la documentazione a supporto.

## **3. *Requisiti Infrastrutturali:***

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;
- le risultanze delle verifiche della Competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino, omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;

- certificato di omologazione;
- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC. Non sono ammesse autorizzazioni in deroga in relazione a certificati la cui validità risulti scaduta;
- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati. La Divisione Calcio Femminile si riserva di verificare attraverso propri incaricati il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Gli impianti sportivi possono essere situati anche al di fuori della Regione in cui la società ha la sede sociale.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **a) Campo di gioco**

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza. Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

#### **b) Porte e bandierine d'angolo**

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

#### **c) Panchine**

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale;
- preferibilmente ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

#### **d) Pannelli pubblicitari**

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

#### **e) Spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza. Deve essere prevista una suddivisione dei locali spogliatoio tra uomini e donne per i tecnici.

#### **f) Infermeria per giocatori e arbitri**

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

#### **g) Locale Antidoping**

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da

un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

#### **h) Tribune**

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 200 posti. La Divisione Calcio Femminile può concedere una deroga su istanza motivata della società.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

#### **i) Servizi igienici**

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

#### **l) Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area**

Devono essere previste le seguenti dotazioni:

- un'ideale struttura per il posizionamento delle telecamere 1 e 2, ubicata centralmente rispetto alla linea mediana del campo, di dimensioni non inferiori a m. 6 di larghezza e m. 2 di profondità, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali m. 6, salvo impedimenti strutturali non eliminabili);
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- una postazione di commento coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una OB Van Area di superficie adeguata.

#### **m) Impianto di diffusione sonora**

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

#### **4. Requisiti economico finanziari:**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

<b>Campionato Nazionale di Serie A</b>	<b>€ 9.000,00 (Totale)</b>
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 6.000,00

Acconto spese partecipazione attività € 3.000,00

### **Campionato Nazionale Primavera**

Tassa di iscrizione società Serie A € 1.000,00 (Totale)

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., al seguente **IBAN IT73R010050330900000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 50.000,00, rilasciata da:  
a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia.
- certificazione di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2021 nei confronti della F.I.G.C. e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2021 compreso ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati. La relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti ovvero la pendenza di una lite non temeraria, sarà oggetto di verifica da parte di una società all'uopo incaricata dalla FIGC.
- modello entrate/spese debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società.

## **5. Diritti:**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

**La documentazione prevista ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere fornita secondo la modulistica caricata sul Portale.**

## **SERIE B FEMMINILE**

### **1. Requisiti sportivi e organizzativi**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera;
- b) l'impegno a partecipare a un campionato a scelta tra il Campionato Nazionale Under 17 e il Campionato Nazionale Under 15;
- c) l'impegno a partecipare ad almeno un torneo ufficiale organizzato dalla FIGC per le categorie di base (Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 12 femminile).

2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2021/2022:

a.1) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra con la qualifica prevista dal Regolamento del Settore Tecnico; in caso di promozione al Campionato di Serie B a conclusione della stagione sportiva 2020/2021 ovvero per gli allenatori già in organico nella stagione sportiva 2020/2021 che dovessero essere riconfermati per la stagione sportiva 2021/2022, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

a.2) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra;

a.3) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

b) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso il soggetto non fosse lo stesso, dovrà, inoltre, essere indicato il Medico competente ovvero altro Medico Sociale o, in

loro mancanza, il Delegato per l'attuazione dei Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19.

c) l'impegno a depositare, entro il termine del 10 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.

d) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;

e) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;

f) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della gestione per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

g) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

h) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

i) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

l) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente Titolo;

m) l'impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2021, il programma di formazione del settore giovanile, che contenga almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere f), g), h), i).

**In caso di ammissione al campionato di competenza, l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui ai requisiti sportivi e organizzativi, punto 1), lettera a), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00. L'inosservanza degli ulteriori impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere b), c) e al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.**

### Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, una o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i) del presente Titolo divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 2.000,00. Fermo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora nel corso della stagione sportiva 2021/2022, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto al punto a.1) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico, la società dovrà comunicare alla Divisione Calcio Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 1.000,00.

#### **1. Requisiti Legali**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- modulo dati societari;
- copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di iscrizione 2020/2021 al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, art.5, comma 2, lett. c, d. lgs. 242/99, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- censimento della società;
- modelli contenenti i dati dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva inseriti nel censimento con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure dirigenziali inserite nel censimento della società dovrà essere comunicata alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando la documentazione a supporto.

#### **2. Requisiti Infrastrutturali:**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare



casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso per la stagione sportiva 2021/2022, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;

- le risultanze delle verifiche della Competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2021/2022;
- certificato di omologazione;
- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC;
- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati. La Divisione Calcio Femminile si riserva di verificare attraverso propri incaricati il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Gli impianti sportivi possono essere situati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **a) Campo di gioco**

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

#### **b) Porte e bandierine d'angolo**

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le

reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;

- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

## **2) Panchine**

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

## **3) Pannelli pubblicitari**

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

## **e) Spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

## **f) Infermeria per giocatori e arbitri**

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

#### **h) Locale Antidoping**

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

#### **h) Tribune**

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 150 posti. La Divisione Calcio Femminile può concedere una deroga su istanza motivata della società.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

#### **i) Servizi igienici**

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

#### **l) Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area**

Solo in caso di riprese televisive, devono essere previste le seguenti dotazioni:

- un'ideale struttura per il posizionamento delle telecamere 1 e 2, ubicata centralmente rispetto alla linea mediana del campo, di dimensioni non inferiori a m. 6 di larghezza e m. 2 di profondità, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali m. 6, salvo impedimenti strutturali non eliminabili);
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- una postazione di commento preferibilmente coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una OB Van Area di superficie adeguata.

#### **m) Impianto di diffusione sonora**

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

### **3. *Requisiti economico finanziari:***

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

<b>Campionato Nazionale di Serie B</b>	<b>€ 5.000,00 (Totale)</b>
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00

#### **Campionato Nazionale Primavera**

Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00
-------------------------------------	--------

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., al seguente **IBAN IT73R010050330900000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 20.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia.
- certificazione di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2021 nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D. e di società affiliate alla F.I.G.C.;

- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2021 compreso ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, e relative quietanze liberatorie (ovvero documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti e/o la pendenza di una lite non temeraria).
- modello entrate/spese debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società.

#### **4. Diritti:**

Le società devono, entro il termine del 12 luglio 2021, depositare:

- dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

**La documentazione prevista ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere fornita secondo la modulistica caricata sul Portale.**

#### **B) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI**

Qualora, nel corso della stagione sportiva, in relazione alle “spese di partecipazione attività”, dovesse risultare un saldo a debito della società, la Divisione Calcio Femminile richiederà alla stessa il pagamento delle somme dovute, ferma restando la possibilità di escussione della garanzia depositata in sede di ammissione al campionato.

Al termine della Stagione Sportiva, le società dovranno versare gli importi necessari a colmare l'eventuale saldo passivo, nonché, gli importi dovuti a saldo per i premi dell'assicurazione di dirigenti e tesserati, variabile a seconda del numero dei tesserati che ogni singola società avrà in carico alla data del 30 giugno 2021.

Sono considerati ‘Dirigenti Ufficiali’ ai fini della copertura assicurativa i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2021/2022 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. valida per la Stagione Sportiva 2021/2022, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, dovrà indicare la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

#### **C) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI**

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il **19 luglio 2021**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Calcio Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione

si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2021/2022, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del **23 luglio 2021, ore 18:00**.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 12 luglio 2021, ore 18:00.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 1.000,00 (mille/00) per le società di Serie A ed € 500,00 (cinquecento/00) per le società di Serie B, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C.

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00**, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro il **26 luglio 2021** parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del Consiglio Nazionale del CONI del 25 febbraio 2020.

### **TITOLO III)**

#### **A) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO**

Il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciofemminile.figc.it>.

Per il deposito delle richieste di tesseramento, le società devono:

1. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento delle calciatrici, che includono i nuovi tesseramenti di calciatrici, gli aggiornamenti di posizione di tesseramento, i trasferimenti e gli svincoli, e caricare i documenti richiesti per ognuna delle tipologie di movimenti;
2. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento dei tecnici.

Sul Portale sono reperibili, nella sezione *Modulistica*, tutti i *template* di supporto al completamento degli adempimenti richiesti per le pratiche di tesseramento di competenza della Divisione Calcio Femminile.

## **B) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI**

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento delle calciatrici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal Portale web della Divisione anche lo stampato relativo all'accordo economico.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Calciatrici e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

## **C) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E ALLENATORI**

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento dei Tecnici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Allenatori e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

È fatto obbligo alle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria - UEFA A.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria- UEFA A.

La conduzione tecnica delle squadre Primavera delle società della Divisione Calcio Femminile dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

## **D) TESSERA PERSONALE CALCIATRICE**

Dalla procedura telematica del tesseramento *on-line* è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice.

La tessera ha validità triennale.

Le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa;
- qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la società dovrà fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione;
- se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, la società dovrà consegnarla alla medesima.

## **E) TESSERE ACCOMPAGNATORI**

Le società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali" e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul Portale della Divisione Calcio Femminile, potranno richiedere l'emissione della "Tessera Personale Dirigente Ufficiale".

Il tesserino in parola rappresenta una 'tessera identificativa' ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

I direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.





## **COMUNICATO UFFICIALE N. 371** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. 307/A della F.I.G.C., inerente i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione degli organici dei Campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 307/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale integrazione degli organici dei Campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A) per l'eventuale integrazione degli organici dei Campionati di Serie A e di Serie B, stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **CRITERI E PROCEDURE PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI**

### **1. Campionato di Serie A**

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie A 2021/2022, determinatasi all'esito delle procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, saranno valutate le domande di ammissione per l'eventuale integrazione dell'organico delle:

- a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A 2020/2021;
- b) società partecipanti al Campionato di Serie B 2020/2021, secondo il posizionamento in classifica.

Le suddette società potranno presentare domanda soltanto se già ammesse al Campionato di Serie B 2021/2022.

L'integrazione dell'organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

#### **A) Classifica finale 2020/2021 (valore 60%):**

- società classificata all'undicesimo posto nel Campionato di Serie A 2020/2021  
punti 10
- società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie A 2020-2021  
punti 9
- società classificata al terzo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 8
- società classificata al quarto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 7
- società classificata al quinto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 6
- società classificata al sesto posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 5
- società classificata al settimo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 4
- società classificata all'ottavo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 3
- società classificata al nono posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 2

- società classificata al decimo posto nel Campionato di Serie B 2020-2021  
punti 1

**B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):**

- società con il maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 10
- società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 9
- società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 8
- società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 7
- società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 6
- società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 5
- società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 4
- società con l'ottavo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 3
- società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 2
- società con il minor numero di calciatrici tesserate  
punti 1

La dimensione dell'attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione sportiva 2020/2021.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella graduatoria di cui alla lettera A) "Classifica finale 2020/2021".

\*\*\*\*\*

## Formazione della graduatoria

Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale:

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio classifica finale} \times 0,60 + \text{punteggio dimensione attività sportiva} \times 0,40$$

In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l'iscrizione al campionato di competenza nel termine del 19 luglio 2021. Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società ripescate nelle ultime tre stagioni sportive in uno dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2021/2022, saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

\*\*\*\*\*

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie A 2021/2022 dovranno far pervenire la relativa domanda alla Segreteria della Divisione Calcio Femminile entro e non oltre il **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00**.

La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione sull'ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie A e da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie A femminile del Comunicato Ufficiale 306/A del 18 giugno 2021. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica che sarà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- via P.E.C. all'indirizzo [calciofemminile@pec.figc.it](mailto:calciofemminile@pec.figc.it);
- a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14, Roma, 00198.

## **2. Campionato di Serie B**

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie B 2021/2022, determinatasi all'esito delle procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, saranno valutate le domande di ammissione per l'eventuale integrazione dell'organico delle:

- a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie B 2020/2021;
- b) società seconde classificate nel Campionato di serie C 2020/2021, nel girone di competenza;
- b) società terze classificate nel Campionato di serie C 2020/2021, nel girone di competenza.

L'integrazione dell'organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri le procedure di seguito trascritte.

### **A) Classifica finale 2020/2021 (valore 60%):**

- società classificata all'undicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021  
punti 12
- società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021  
punti 11
- società classificata al tredicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021  
punti 10
- società classificata al quattordicesimo posto nel Campionato di Serie B 2020/2021  
punti 9
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica  
punti 8
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica  
punti 7
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica  
punti 6
- società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica  
punti 5
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il miglior punteggio in classifica  
punti 4
- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica  
punti 3

- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica

punti 2

- società terza classificata nel Campionato di Serie C 2020/2021 nel girone di competenza che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica

punti 1

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi, in considerazione della diversa composizione numerica dei gironi del Campionato di Serie C 2020/2021 (Girone A a 12 squadre, Girone B a 13 squadre, Girone C a 12 squadre, Girone D a 11 squadre), per garantire omogeneità nella determinazione del criterio "classifica finale" si applicheranno i seguenti coefficienti moltiplicatori, ottenuti dal rapporto tra il numero massimo di partite e il numero di partite giocate diverso per ogni girone, come da tabella che segue:

<b>Girone</b>	<b>Partite giocate</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
Girone A	22	1.090909090909091
Girone B	24	1
Girone C	22	1.090909090909091
Girone D	20	1.2

In caso di parità di punteggio in classifica al termine della *regular season* prevarrà la società con il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite. Per il calcolo delle suddette voci si applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

**B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):**

- società con il maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 12
- società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 11
- società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 10
- società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 9
- società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 8
- società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 6
- società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 5

- società con l'ottavo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 4
- società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 3
- società con il decimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 3
- società con l'undicesimo maggior numero di calciatrici tesserate  
punti 2
- società con il minor numero di calciatrici tesserate  
punti 1

La dimensione dell'attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione sportiva 2020/2021.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella graduatoria di cui alla lettera A) "Classifica finale 2020/2021".

\*\*\*\*\*

### **Formazione della graduatoria**

Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale:

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio classifica finale} \times 0,60 + \text{punteggio dimensione attività sportiva} \times 0,40$$

In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l'iscrizione al campionato di competenza nel termine 19 luglio 2021.

Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).

Le società ripescate nelle ultime tre stagioni sportive in uno dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2021/2022, saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

\*\*\*\*\*



Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2021/2022 dovranno far pervenire la relativa domanda presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile entro e non oltre il **termine perentorio del 23 luglio 2021, ore 18:00**.

La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione sull'ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie B e da tutta da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie B femminile, del Comunicato Ufficiale 306/A del 18 giugno 2021. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica che sarà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- via P.E.C. all'indirizzo [calciofemminile@pec.figc.it](mailto:calciofemminile@pec.figc.it);
- a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14, Roma, 00198.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 377** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. 312/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Presidente Federale

- vista la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- preso atto che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente unitamente al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'emanazione del relativo provvedimento;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 bis</b> <b>La Commissione Accordi Economici della L.N.D.</b></p> <p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 bis</b> <b>La Commissione Accordi Economici della L.N.D.</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato.

In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si

4. INVARIATO

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.

6. INVARIATO

<p>svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente.</p> <p>Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.</p> <p>7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.</p> <p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	---



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**Ufficio Tesseramento**

# **TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI**

*Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players*

## ***Nota riepilogativa***

Stagione Sportiva 2021/2022

*Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.*

## **Premessa**

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

## **La regola**

L' art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

## **Le sei eccezioni**

### *Primo tesseramento e trasferimento internazionale*

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
- d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
- e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

### *Solo primo tesseramento*

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

## **L'esenzione concessa alla FIGC**

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente



## Ufficio Tesseramento

per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente** e **letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

### Guida pratica

#### *Società Dilettantistiche*

## **1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### ***Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo***

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019 (tabella 3).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** di competenza.

### ***Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni***

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti**, al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

## **2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC**

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della **Commissione Minori FIGC**.

### ***Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018***

L'applicazione della Legge 205/2017 seguirà l'iter descritto nella **circolare FIGC del 18 giugno 2019** (tabella 4).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica federale, alla Commissione Minori FIGC**.

La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di attestazione allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale.

## Ufficio Tesseramento

**In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali (anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. Sarà cura dell'Ufficio Tesseramento provvedere all'inserimento delle richieste in TMS.**

**Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.**

### **Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori**

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica federale,** alla Commissione Minori FIGC.

Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'art. 19 del Regolamento FIFA e con l'esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l'istanza di autorizzazione verrà trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

### **Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)**

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

**Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.**

---

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne in applicazione di quanto disposto dall'Art. 19 del Regolamento

## Ufficio Tesseramento

**FIFA** sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.

La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge sullo Ius Soli Sportivo**

La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge di Bilancio 2018**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4	Scambio Studentesco		Regioni umanitarie (con genitori)		Regioni umanitarie (senza genitori)	
	PT	TI	PT	TI	PT	TI		PT	TI	PT	TI	PT	TI
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni						
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT	PT	TI	PT	TI	PT	TI
Documenti obbligatori													
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓				✓	✓				
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓				✓	✓				
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓									
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓											
Autorizzazione dei genitori			✓	✓				✓	✓				
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓							
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓							
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓						✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓								✓	✓		
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓			✓		✓		✓
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓											
Documentazione sullo scambio studentesco								✓	✓				



### Ufficio Tesseramento

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine								✓	✓				
Status del nuovo club e durata del tesseramento								✓	✓				
Autorizzazione della famiglia ospitante								✓	✓				
Prova dello status di rifugiato dei genitori										✓	✓		
Prova dello status di rifugiato del calciatore												✓	✓
Prova dell'affido del calciatore												✓	✓
Autorizzazione dell'affidatario												✓	✓
Situazione dei genitori												✓	✓
Status del nuovo club										✓	✓	✓	✓
Rapporti del calciatore con il club precedente													✓

Tabella 1



## Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	Un documento rilasciato dall'istituto scolastico che confermi l'iscrizione del calciatore, la data di inizio e termine dei corsi, la qualifica che il calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi l'orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore
Documentazione sulla formazione calcistica	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del club per eventuali indennizzi di formazione</li><li>◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento della Federazione che attesti che il club è in possesso degli standard più elevati a livello nazionale in materia di formazione di calciatrici</li><li>◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui farà parte il calciatore</li><li>◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica</li><li>◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica</li></ul>
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Indirizzo dell'alloggio</li><li>◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore</li><li>◦ (<i>nel caso di scambi studenteschi</i>) Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore</li></ul>
Contratto di lavoro dei genitori /calciatore ( <i>solo in caso di calciatori professionisti</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome del datore di lavoro</li><li>◦ Indirizzo del datore di lavoro</li><li>◦ Nome completo del lavoratore</li><li>◦ Descrizione delle mansioni lavorative</li><li>◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore</li><li>◦ Data di inizio del rapporto di lavoro</li><li>◦ Termini di validità del contratto</li></ul>
Autorizzazione dei genitori	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo dei genitori</li><li>◦ Nome completo del calciatore</li><li>◦ Autorizzazione</li></ul>
Certificato di nascita del calciatore	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo del calciatore</li><li>◦ Data di nascita</li><li>◦ Luogo di nascita</li><li>◦ Nome completo dei genitori</li></ul>
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome della federazione</li><li>◦ Data del consenso</li></ul>
Prova dei 50 km	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Residenza del calciatore e dei genitori</li><li>◦ Sede del club</li><li>◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club</li></ul>
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nome completo</li><li>◦ Nazionalità</li></ul>
Certificato di residenza - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Data di inizio della residenza</li><li>◦ Indirizzo di residenza</li></ul>
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Richiesta formale</li></ul>



## Ufficio Tesseramento

◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore
Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori ◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)

## Tabella 2




Tabella 3



## Ufficio Tesseramento

**Tesseramento  
calciatori minori (10+  
anni) non italiani per  
Società  
Dilettantistiche e  
Professionistiche S.S.  
2017/2018**

**LEGGE BILANCIO 2018 n.205 del  
27/12/2017**

Calciatori minorenni non italiani  
che siano iscritti da almeno un  
anno ad una qualsiasi classe  
dell'ordinamento scolastico  
italiano

SOCIETA' DILETTANTE

INVIO DOCUMENTAZIONE  
ALL'UFF. TESSERAMENTO  
FIGC

**DOCUMENTAZIONE**

Documentazione in aggiunta a quella prevista per i calciatori italiani

- Certificato rilasciato da Istituto scolastico pubblico/paritario attestante l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuative precedenti la richiesta di Tesseramento
- Documento identificativo del calciatore e dell'esercente la potestà genitoriale
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'estero

*IN CASO DI CALCIATORE LA CUI POTESTA' GENITORIALE NON SIA ESERCITATA DAI GENITORI BIOLOGICI...*

- Provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativo alla nomina del tutore
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore

AUTORIZZAZIONE  
TESSERAMENTO

Tabella 4



Ufficio Tesseramento

## **DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ , nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ,  
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società \_\_\_\_\_  
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

### **DICHIARO**

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club professionistico.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)



Ufficio Tesseramento

## ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
in qualità di Dirigente e Responsabile dell'Istituto Scolastico

---

### DICHIARA

- che l'Istituto Scolastico sopraccitato è:
  - Statale
  - Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm. e integr.
  - Non Statale – NON PARITARIO
  - Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)
- che il minore \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente/domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ , è attualmente iscritto al presente Istituto scolastico a far data dal \_\_\_\_\_ .

Data

Timbro e Firma

**NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.**



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## **CIRCOLARE N° 142**

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio, **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva** e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque che, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2020/2021, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 30 Giugno 2021**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni **divenute definitive entro il 31 Maggio precedente**, adottate dalla Commissione Accordi Economici, nonché a seguito di decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio precedente.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere **entro il 30 Giugno 2021** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, nella corrente Stagione Sportiva 2020/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 143**

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione-**

**Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 19 – 2021 –

**Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione-**

**Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, cd. "Riaperture" - nel quale, in sede di conversione in Legge è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies che proroga il termine di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Trattasi, come previsto dai commi 125 e 125-bis, degli obblighi di pubblicazione da parte di soggetti, comprese le Associazioni, che abbiano ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura per un importo superiore a 10.000,00 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ecc.).

L'art. 125-ter prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2020, "l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 125 e 125-bis, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti nonché la sanzione accessoria degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni senza ottemperare all'obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti".

Pertanto, ai sensi dell'art. 125-ter, entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere da parte, tra l'altro, delle Associazioni e, quindi anche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alla pubblicazione nel proprio sito o in quello delle Associazioni che le rappresentano, di tutte le somme percepite nell'anno 2020 di cui ai predetti artt. 125 e 125-bis.

Per effetto della disposizione recata dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, il termine del 1° gennaio 2020 è prorogato al 1° gennaio 2022. Ne consegue che, pur non venendo meno l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, l'omissione viene sanzionata a partire dal 1° gennaio 2022.